



# Wortprotokoll

der 63. Sitzung vom 19. November 1959

# Resoconto integrale

della seduta n. 63 del 19 novembre 1959

III. Legislatur  
III legislatura  
1956 - 1960



CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

LANDTAG BOZEN

III. LEGISLATURA  
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 63 <sup>a</sup> SITZUNG

19 - 11 - 1959

INDICE - INHALTSANGABE

**Disegno di legge provinciale N. 79:** « Norme modificatrici, interpretative ed integrative delle leggi provinciali 29 marzo 1954, N. 1 e 2 settembre 1954, N. 2 contenenti le norme fondamentali sullo ordinamento dei masi chiusi ».

**Landesgesetzentwurf Nr. 79:** « Abänderungs-, Auslegungs- und Ergänzungsbestimmungen zu den Landesgesetzen vom 29.3. 1954, Nr. 1 und vom 2.9.1954, Nr. 2, welche die grundsätzlichen Bestimmungen zur Regelung der geschlossenen Höfe beinhalten ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: { Avv. Armando  
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN: { Bertorelle

ORE 10 UHR

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

PLAIKNER (Segretario - S.V.P.): (*Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensauf-ruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

L'ordine del giorno prevede il disegno di legge integrazione alle norme che modificano la legge sui masi chiusi, poi una comunicazione in materia di istruzione professionale, interrogazioni ed interpellanze, le quali sono 8 o 9. In più è stato aggiunto un ordine del giorno aggiuntivo che riguarda l'approvazione di due bilanci consuntivi.

Io direi che si può fare una seduta unica, conformemente alle richieste avanzate, ma decidiamo più tardi quando siamo arrivati verso mezzogiorno; se vediamo che finiamo, andiamo avanti fino alle 14, altrimenti ci troviamo nel pomeriggio, tanto per finire l'ordine del giorno e per non dover trovarci un'altra volta.

**Primo punto all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale N. 79: Norme modificatrici, interpretative ed integrative delle leggi provinciali 29.3.1954, n. 1 e 2.9.1954, n. 2, contenenti le norme fondamentali sull'ordinamento dei masi chiusi.**

Lettura della relazione della Giunta.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): (*Legge la relazione - liest den Bericht des Ausschusses*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa.

ARBANASICH (P.S.I.): (*Legge la relazione - liest den Bericht der Kommission*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): In questa tranquilla atmosfera che subentra a quella così accesa nella quale ieri ci siamo lasciati, la discussione di questa legge penso che possa essere proficua, e che ad essa, chiunque abbia interesse a questo istituto, possa por-

tare il suo apporto. Sono sempre stato favorevole all'istituto del maso chiuso, fin dai tempi in cui di questo istituto mi occupavo sui banchi della scuola, e favorevole sono tuttora, nonostante le vicende politiche ed in parte sociali che hanno contraddistinto la nostra vita provinciale dal giorno in cui è stata approvata la legge fondamentale che ha ripristinato questo istituto. Ho visto con piacere la presentazione di questo progetto di legge, che indubbiamente colma una lacuna che era stata avvertita soprattutto dai pratici del diritto e che accoglie alcuni insegnamenti fondamentali che sono venuti sia dalla Corte costituzionale, sia dalla Corte di cassazione e dai giudici di merito. Interessante soprattutto di questo provvedimento è la parte che si riferisce alla procedura per la determinazione del prezzo di assunzione, che indubbiamente di questo istituto rappresenta, vorrei dire, la parte più difficile dal punto di vista pratico. Erano necessarie queste norme. Quanto queste norme però possano, — non sono state ancora approvate — colmare le lacune che si erano avvertite, io non so, e quanto queste norme siano rispondenti dal punto di vista del diritto processuale, dal punto di vista cioè della procedura, alle esigenze che la determinazione del prezzo di assunzione comporta. Ho alcuni dubbi ed alcune perplessità, direbbe l'amico Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' una bella parola, purismo linguistico!

MITOLO (M.S.I.): Mi riservo in sede di discussione degli articoli di fare presenti le mie obiezioni, di discuterle e di chiedere i chiarimenti che mi sembreranno opportuni, soprattutto quelli che si riferiscono alla definizione del procedimento; non per anticipare quello che è il mio pensiero in questa materia, ma ritengo che la definizione del procedimento non contenzioso data all'art. 22 non sia esatta. Lo stesso richiamo all'articolo del Codice di procedura civile, fatto in altri articoli del disegno di legge, dice che la procedura per la determinazione del prezzo è un vero e proprio procedimento contenzioso che si svolge in contraddittorio delle parti, con l'intervento dei periti, degli esperti ecc. Sarà molto importante metterci d'accordo su questo punto, per le conseguenze proprio di ordine processuale che derivano dalla definizione giuridica di questo procedimento. Comunque su questo penso che potremo tornare agevolmente quando discuteremo i singoli articoli. Qui in sede di discussione generale consentitemi di sottolineare un aspetto particolare di questo istituto e soprattutto della

potestà che nel dettare norme per questa materia, lo Statuto di autonomia per il Trentino Alto Adige ha riconosciuto alla Provincia; perché vorrei che più spesso fosse riconosciuto da chi di dovere, quanto ampia è questa potestà che in base allo Statuto ed in base all'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato ad essa potestà, sia stata riconosciuta alla Provincia di Bolzano. Potestà talmente ampia che incide addirittura su campi di materie che per se stesse sono sottratte alla nostra potestà legislativa; basta scorrere proprio questo disegno di legge e le norme di carattere procedurale che esso contempla, per rendersi conto come nell'esercizio di questa potestà noi Provincia autonoma dettiamo norme che riguardano non solo il campo del diritto privato al quale appartiene l'istituto del maso chiuso, ma anche quello del diritto pubblico, al quale appartiene la procedura che deve essere adottata nel caso della determinazione del prezzo di assunzione. Questa potestà così ampia sta a dimostrare la infondatezza di tante accuse che vengono mosse allo Stato italiano, che non riconoscerebbe i diritti della minoranza di lingua tedesca! Se si pensa che questo è un istituto che riguarda quasi esclusivamente la minoranza di lingua tedesca si deve riconoscere che l'ampiezza della potestà legislativa riconosciuta alla Provincia in questo campo è tale da salvaguardare nella maniera più completa, vorrei dire più vantaggiosa, un aspetto sociale della vita del gruppo etnico di lingua tedesca al quale esso per tradizione è particolarmente attaccato. Allora ripeto mi sia consentito di dire con tutta franchezza e con tutta serenità, visto l'ambiente idillico che oggi, per lo meno fino a questo momento...

**NARDIN (P.C.I.):** Addormentato!

**MITOLO (M.S.I.):** ... esiste in quest'aula, mi sia consentito di poter cogliere l'occasione di questa discussione per fare appello a coloro che sono sempre pronti ad accusare lo Stato italiano e gli italiani di non riconoscere i diritti della minoranza di lingua tedesca, di fare, almeno per quanto riguarda questo campo, una eccezione, un'eccezione che ha una portata indubbiamente ampia, vasta e profonda perché come sottolineavo poc'anzi, essa è tale da estendersi a materie che sono di per se stesse completamente sottratte alla nostra potestà legislativa. Mi sia consentito dire anche un'altra cosa. Come è stato sottolineato anche nella relazione della Commissione, l'istituto del maso chiuso è un istituto che ha una sua portata sociale, contrastata, ma di indubbio valore ed interesse; esso determina problemi di natura sociale più che politica, spe-

cialmente per quanto riguarda i diritti e gli interessi di coloro che non vengono chiamati all'assunzione del maso, che dovrebbero costituire oggetto di particolare attenzione da parte degli organi politici e legislativi. E' noto che una delle accuse maggiori che vengono lanciate contro l'istituto del maso chiuso da coloro che non ne condividono l'aspetto soprattutto sociale è quella che esso determina una disparità di trattamento economico fra l'assuntore del maso ed i coeredi. Ora, secondo me, questa disparità di trattamento economico e quindi di trattamento morale, è molto minore oggi di quanto non fosse un tempo. Tuttavia è indubbio che essa esiste, e di essa ci dovremo talvolta occupare allo scopo di poter creare quegli strumenti e quei rimedi che possano superarla o eliminarla. In parte penso che proprio nel campo della legislazione regionale, proprio nel campo di quella politica regionale che suscita tanti contrasti, alcuni provvedimenti siano diretti anche ad ovviare a questi inconvenienti. Tuttavia indubbiamente essi non si sono mostrati, perché il problema è ancora aperto, non sono tuttora efficienti, perché non sono completi. Sarebbe opportuno, ed è questo il suggerimento, e più che il suggerimento è l'invito che voglio rivolgere alla Giunta provinciale, sarebbe opportuno che nel quadro di una politica sociale che discenda dalle necessità che questo istituto comporta, la Giunta si preoccupasse di taluni provvedimenti volti a rimediare agli inconvenienti che ho denunciato, che vengono denunciati, per meglio dire, poiché è generale la denuncia.

Mi auguro che questo invito possa essere accolto sia con la formulazione di un programma preciso, sia anche sotto forma di accondiscendenza ad iniziative che o in campo regionale o in campo provinciale sono state prese o sono state suggerite e che hanno avuto di mira anche questo particolare aspetto. Tanto per non parlare solo astrattamente mi riferisco proprio a quei provvedimenti che nel settore industriale sono stati, sia in sede provinciale che in sede regionale, richiesti, sollecitati ed auspicati. Non dimenticate che quando si parla di industrializzazione della regione si vuole anche da parte di noi, che ne siamo i fautori, fare in modo che il programma in questo settore sia tale da superare anche a quegli aspetti negativi che la particolare situazione economica e sociale dell'Alto Adige, proprio per l'esistenza di questo istituto determina, e non è quindi solo per ragioni di carattere politico che noi siamo fautori di questa politica. Ecco quello che ho voluto dirvi in discussione generale di questo provvedimento di legge al quale, ripeto, dò la mia piena adesione, salvo quelle ri-

serve per quanto riguarda taluni dettagli di esso, e sulle quali tornerò, come ho detto, in sede di discussione articolata.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Come ha fatto il collega Mitolo anch'io ribadirò qualche concetto che ormai è stato espresso in questa sede in altra occasione. Dirò che a questo punto si potrebbe veramente scrivere un romanzo sul maso chiuso, e lo si potrebbe dividere in due parti: il maso chiuso visto da destra, ed il maso chiuso visto da sinistra. Mitolo ha iniziato dicendo che egli è sempre stato favorevole all'istituto del maso chiuso, fin da quando era sui banchi della scuola. Io dirò che non da quando ero sui banchi della scuola, perché allora non mi sono interessato e non sono stato interessato al problema del maso chiuso, ma da quando ho avuto modo di interessarmene sono sempre stato contrario, e lo sono ancora. Lo sono perché forse non ho la « *mens iuridica* » e non riesco ad intravedere l'aspetto del problema dal punto di vista giuridico, che penso altri possono intravedere, forse perché non ho neppure la « *mens agricola* » del dott. Brugger, e anche in questo senso pur intravedendo i lati positivi che non voglio nascondere a me stesso, non li ritengo però tali da superare in me quelli che sono invece gli aspetti eminentemente sociali e politici del problema. E' per questo che io mantengo la mia ferma e decisa opposizione all'istituto stesso. Prima di tutto per l'aspetto sociale che esso presenta, che non riesco a superare per uno stato d'animo che è in me e che non sono riuscito fino ad oggi a porre in non cale di fronte alle situazioni che crea. Forse riuscirei il giorno in cui la S.V.P. mi dimostrasse che intende riparare a quelli che sono i lati negativi dal punto di vista sociale di questo problema con delle iniziative precise, iniziative che ormai tutti sappiamo in che cosa potrebbero concretizzarsi, che anche Mitolo poc'anzi ha suggerito e che sono state suggerite negli anni scorsi, sempre quando si è parlato di questo problema. Ma la S.V.P. a tutt'oggi nulla ha fatto, pur prendendo atto di queste disparità che l'istituto stesso crea, di questo disagio che crea nel confronto dei coeredi bistrattati di fronte all'assuntore; nulla ha fatto per modificare questa situazione, anzi direi che custodisce questa situazione statica e la conserva con vera ostinazione e con intenti eminentemente politici. Ecco l'altro lato o aspetto negativo che voglio individuare, perché, secondo me, questo istituto, se ha dei vantaggi dal punto di vista della economia agricola, ha il grande svantaggio politico di fornire alla S.V.P. l'arma sulla quale essa poggia le sue fortune unitarie, a tutt'oggi così esiziali per la politica di convivenza in Alto Adige. Nulla si fa per ovviare dal punto di vista sociale a quelle tre-

mende disparità che si vanno creando, nulla si fa soprattutto per impedire che il maso chiuso veramente sia chiuso in sé e non abbia un minimo di spiraglio, di possibilità di immettere nel mondo industriale, nel mondo del lavoro tutta quella mano d'opera che pur essendo esuberante, rimane lì a passare una vita che io considero indegna da un punto di vista sociale, umano e politico. Perché questo? Proprio perché la S.V.P. sa benissimo che il giorno in cui tutta questa gente potesse essere inserita nel mondo del lavoro, facciamo l'ipotesi nel mondo industriale, acquisirebbe in prevalenza, cosa dire, una preparazione e maturazione politica e sindacale che potrebbe veramente modificare lo « *statu quo* » che esiste oggi in Alto Adige. Per questo lasciate che io dica che non posso assolutamente esprimere la mia condiscendenza a questo sistema, che appunto ha questi lati profondamente negativi, ha questi lati che senz'altro non possono essere considerati da un punto di vista umano e sociale e politico producenti a nessun effetto; per me questi hanno una importanza di gran lunga maggiore a quello che viceversa può essere il lato positivo nei confronti dell'economia agricola propriamente detta. Ed allora come ho detto e come è riportato nella relazione della Commissione, non posso più dire di no alla legge di oggi che è intesa solo a migliorare l'efficienza della legge fondamentale n. 1 che avete votato qualche anno fa, questo proprio in ossequio a quello che è stato il dettato della Corte costituzionale. E non potendo dire di no, proprio per questa sola ragione, non perché il mio pensiero sia benché minimamente modificato dal primo atteggiamento assunto in questa sede nei confronti della legge sui masi chiusi, trovo che l'unica via per me in questa condizione sia costituita da questa, che ho chiamato nella dichiarazione di voto in sede di Commissione, « *benevola astensione* », con l'augurio che questa legge possa migliorare la legge fondamentale, ma con l'augurio soprattutto che la S.V.P. non faccia del maso chiuso uno strumento di natura politica e di conservazione, ma voglia ad un certo momento riparare al disagio di natura umana e sociale che l'istituto stesso crea attraverso quelle forme che più volte sono state indicate e che non è il caso di ripetere, nei confronti dei diseredati, nei confronti cioè dei coeredi torteggiati. Il giorno in cui questa situazione sarà modificata attraverso queste forme, che mi pare però nessuno abbia la benché minima intenzione di voler affrontare, quel giorno può darsi che anch'io ponga sul piatto della bilancia l'aspetto positivo e i minori aspetti negativi e possa veramente modificare radicalmente la mia contrarietà.

**NARDIN (P.C.I.):** La mia posizione di fronte alla legge sui masi chiusi ebbi ad esprimerla a suo

tempo, e da allora non ho mutato avviso. Anche per me le conseguenze di indole sociale ed anche morale sono ancora così gravi per buona parte degli abitanti delle zone agricole dove esiste il maso chiuso, per cui non può prevalere in me la ragione economica che porta al mantenimento dell'unità aziendale del maso chiuso attorno ad un unico assuntore. Conseguenze sociali che constatiamo non da oggi, conseguenze di indole morale che non possono essere sottovalutate da parte nostra. In effetti che razza di famiglia è quella nella quale sin dai primi anni di vita si vedono i diversi figli già in partenza suddivisi fra colui che erediterà, presumibilmente, il maso chiuso, e coloro che ne rimarranno esclusi? D'accordo che molte volte assumere un maso chiuso non significa vincere al totocalcio, in quanto la povertà dell'azienda, le condizioni poste dalla legge per l'assunzione del maso e quindi i pagamenti che gravano sull'assuntore nei confronti dei coeredi, possono costituire una notevole remora nella vita dell'assuntore. Però una famiglia che cresce in un clima di questo genere da un punto di vista anche morale, non può trovare consenziente la mia parte. Si dice che questo disegno di legge tende a migliorare l'applicazione della legge sul maso chiuso, e ci credo, ed è per questo che non vorrò in questo caso opporre il mio « no » alla proposta che stiamo discutendo, ma sulla stessa mi asterro. Però prendo lo spunto da questa discussione per riferirmi a due esigenze. La prima è quella di indagare sulle conseguenze pratiche che la legge sui masi chiusi ha avuto nel corso di questi anni. E' una proposta che feci l'anno scorso, proprio in questa sede, particolarmente rivolta all'Assessore all'agricoltura. Che cosa ho chiesto? Che la Provincia svolgesse un'indagine per constatare innanzi a tutta una serie di casi, cioè assunzione avvenuta di masi chiusi, liquidazione in corso nei confronti dei coeredi, in tutta questa serie di casi, che cosa è avvenuto dei coeredi, quale è stata la loro occupazione, quale è stato il loro destino dal punto di vista sociale. Un'indagine di questo genere ci consentirebbe effettivamente di constatare, sulla scorta dei dati di fatto, le conseguenze pratiche della legge sui masi chiusi dal punto di vista sociale e morale. Ora, anche in questa sede sollecito questa indagine. Proprio in questi giorni abbiamo avuto modo di constatare ancora una volta come vengono spesi i miliardi della Provincia, quando abbiamo discusso nella Commissione competente i conti consuntivi del 1954 e 1955. Vediamo tutta una serie di contributi e di spese rivolti verso scopi che potranno anche essere importanti, ma mai, secondo me, dal punto di vista dello studio, così importanti come un'indagine di questo genere. Quindi, utilizziamo le nostre forze

ed i mezzi che esistono per fare questa indagine come Amministrazione provinciale, e non solo per pura utilità statistica, ma proprio per poi ricavare degli insegnamenti che possano servire per l'impostazione di quella politica di sviluppo economico che è tanto necessaria nel Trentino e nell'Alto Adige. Politica di sviluppo economico sulla quale da anni discutiamo e chiediamo soprattutto fatti e che è ben lungi — malgrado « l'Adige » e l'« Alto Adige » definiscano una politica di ampio sviluppo economico già iniziata da parte della Giunta regionale — dall'aver raggiunto un grado accettabile anche da parte nostra ed un grado positivo. Quindi un'indagine di questo genere veramente servirebbe a tutti, e chiedo che cosa si aspetta a farla. Penso che denari ce ne siano, uomini che possono condurre questa indagine pure, non serviamoci solo degli impiegati della Provincia, ma anche di elementi esterni. Penso che non ci vorrebbe molto per studiare, almeno un certo periodo di applicazione di questa legge. E allora arriveremo probabilmente a diverse conclusioni per quanto riguarda la politica di sviluppo economico. C'è la via dell'industrializzazione.

Sappiamo molto bene quanto sia difficile poter sviluppare una politica solo e soprattutto in questo settore vitale, in quanto non sempre c'è la convenienza in determinate zone dell'Alto Adige di poter condurre una politica di industrializzazione, tanto più che siamo d'accordo che non è su basi artificiali che una simile politica la si può realizzare. E' difficile quindi per ragioni obiettive, locali, nazionali ed internazionali anche, se pensiamo che la nostra economia è un po' sotto la spada di Damocle, non solo della politica negativa che viene svolta nel nostro paese a questo riguardo, ma soprattutto per quella politica che ha portato a consorzio il nostro paese con altri e che ha messo sempre più alla mercé della preponderanza economica di altri paesi la nostra stessa economia. Ora, non è quindi solo da vedersi in questo senso la politica di sviluppo economico, ma anche la si deve vedere nel senso di individuare e di studiare quali iniziative devono essere condotte nei confronti dell'agricoltura, per cercare soprattutto nella parte più disagiata della nostra agricoltura, dove l'esistenza del maso chiuso è l'istituto dominante, di vedere che cosa fare per aiutare per lo meno ed agevolare in una certa qual misura coloro che operano e vivono in queste zone. Ad esempio, è mai stato studiato il problema di aiutare delle forme non dico di consorzio, ma di collaborazione tra diversi masi, nel senso di far sì che determinati strumenti tecnici necessari ed indispensabili alla produzione ed alla lavorazione di certi prodotti e così via, e che non possono essere singolarmente acquistati dagli

assuntori per mancanza di mezzi, è mai stato studiato in quale misura si potrebbero aiutare più massi chiusi in questa o in quest'altra zona, nel senso di mettere loro a disposizione o aiutare perché possano insieme acquistare determinati strumenti che la scienza ha anche predisposto nel corso di questi anni per gli agricoltori, strumenti che possono essere irraggiungibili dal punto di vista del costo per le finanze dei singoli assuntori, ma che con l'aiuto dell'ente pubblico e con una specie di consorzio tra più masi può diventare invece una cosa fattibile? Su questa strada credo che ci sarebbe parecchio da fare, perché più si è più si può fare, con quel poco che può dare il terreno in certe zone dell'Alto Adige, più si possono sfruttare le risorse naturali assieme all'aiuto tecnico-scientifico, insieme all'aiuto che l'uno con l'altro possono darsi più assuntori di maso chiuso. E allora forse nel miglioramento delle colture e quindi anche nell'aumento del reddito, in una situazione di transizione come la nostra, può esserci più ospitalità per quei coeredi che vengono sì liquidati, ma che non hanno altra alternativa che quella di rimanere sul maso del fratello, perché altra strada non saprebbero prendere in quanto mancano o di cognizioni tecniche per entrare in un posto o il posto non c'è, ed allora devono per forza rimanere aggrappati all'unica risorsa di vita, che è quella del maso chiuso o presso il fratello assuntore o presso qualche altro maso. Anche questi problemi che ho vagamente accennato, dovrebbero pure essere studiati a fondo da parte dell'Amministrazione. Mi pare che ancora si sia lontani, cioè non basta fare una legge che conserva l'istituto, non basta prevedere la migliore procedura per la liquidazione dei coeredi, per la stima e così via. Tutto questo sta bene, ma è solo un lato della questione, la cosa più importante è trovare anche dei rimedi, anche se non risolutivi, per lo meno che costituiscano un palliativo efficace almeno per un certo periodo; la cosa più necessaria è trovare il modo di fare, di studiare una politica agraria in questa direzione, soprattutto verso la montagna, che inserisca in persona prima la nostra Amministrazione provinciale ed altri enti, a fare qualche cosa di positivo e di più efficace di quanto sinora non si sia fatto. Un'indagine sulle conseguenze sociali del maso chiuso e studio di una politica di sviluppo economico in questa zona, che sia da aggiungersi a quella politica di sviluppo economico industriale che è indispensabile anche nella nostra zona. L'una e l'altra, cioè una politica di sviluppo economico di tipo agrario e di tipo industriale, queste rappresentano capisaldi di una politica di sviluppo economico generale accanto ad altre attività come il turismo ed altre attività ancora. Siamo nel 1959, una

certa esperienza come amministratori provinciali la avete pur fatta, mi pare che la remora principale stia in voi, stia cioè nel non affrontare con forza e coraggio questi problemi e nell'amministrare, nel conservare quello che c'è. Ora, quando si definisce conservatore uno, non è questo un termine che tende a raggirare questo elemento come uomo che vuole riesumare un ordinamento di secoli fa, è soprattutto conservatore colui che amministra, se pure ordinatamente ed onestamente, quello che esiste, senza però prospettare soluzioni per il miglioramento della struttura che potrà ai più apparire buona, ma che però rappresenta molti lati negativi. Per cui siate un po' più arditi nell'affrontare almeno lo studio di una politica di sviluppo economico in direzione delle zone agricole, dove esiste e vegeta il maso chiuso e prospettate qualche soluzione! Ma è possibile che voi abbiate solo considerato che fatta la legge sul maso chiuso tutto sia a posto, che basta migliorare la procedura e la sua applicazione e tutto sia a posto?! Nossignori, bisognerà pure considerare gli altri aspetti del problema, tanto più che mi pare che le conseguenze siano tali da dover obbligare noi stessi e voi stessi soprattutto a fare questo. Ecco quindi le due questioni che vorrei porvi prendendo lo spunto da questo problema. Vorrete farlo? Non vorrete farlo? Sta a voi, non dite che non vi sono giunte proposte ed anche suggerimenti; considerate questo alla luce della situazione reale dell'Alto Adige e troverete più di un motivo per mettervi su questa strada.

ARBANASICH (P.S.I.): Ho dovuto superare una notevole difficoltà costituita dalla mia non partecipazione alla precedente elaborazione della legge fondamentale, che giudico lacuna profonda per me, in quanto ho dovuto ricercare una più profonda cognizione in materia di masi chiusi attraverso uno studio notevolmente affrettato in occasione della presentazione di questa legge modificativa. Tuttavia l'esame che ho compiuto, che giudico io stesso non ancora sufficiente, mi ha consentito di trarre alcune considerazioni circa i concetti fondamentali ai quali si ispira la legislazione sui masi chiusi. In primo luogo un concetto di natura economica, che a mio giudizio è limitato dal fatto che queste forme di unità culturali tradizionali, vorrei definirle, non tengono conto di quello che il progresso e che la tecnica moderna ha suggerito all'agricoltura come concetto di unità culturale economicamente e produttivamente importante dal punto di vista dell'interesse generale. Infatti il concetto fondamentale al quale si richiama la legislazione sui masi chiusi è quello economico sociale, io lo definirei, di garantire il sostentamento almeno a una famiglia di cinque persone che vive sul maso. Concetto sano, ma

evidentemente assai limitato da un punto di vista dell'interesse generale; concetto sano in quanto non si presta a fenomeni di polverizzazione dei quali abbiamo avuto esperienza nel vicino Trentino, ma concetto limitato perché non tiene conto delle diverse strutture che un'agricoltura moderna dovrebbe richiedere dal punto di vista economico produttivo. Cioè, l'unità culturale dovrebbe derivare non tanto dall'ereditarietà di una proprietà privata, quale è il maso chiuso; occorrerebbe ricercare una forma di unità culturale che soddisfi tutti gli aspetti economico-produttivi dell'azienda agricola. E' chiaro che non sempre può coincidere l'interesse economico-produttivo con i confini del maso, i quali possono andare al di là dei confini dell'unità culturale economicamente produttiva, come possono essere al di sotto. Potrebbero esservi quindi esigenze di carattere economico-produttivo che sconvolgono quel confine che oggi è determinato dal concetto di proprietà privata e quindi ereditata secondo le norme del maso chiuso. Per noi l'unità culturale moderna ideale è quella che soddisfa gli aspetti della produzione nella maniera più economica e nella maniera più produttiva e che quindi richiede eventualmente anche delle trasformazioni e delle modifiche alla struttura economica come viene rappresentata dal maso in se stesso. E questo è importante, anche se vogliamo esaminare gli aspetti che qui sono stati sottolineati dal collega Mitolo ed anche dal collega Nardin, cioè quello di affiancare allo sviluppo dell'agricoltura una iniziativa concreta sul piano dell'industrializzazione che assorba quegli elementi diventati esuberanti nel settore agricolo. E' chiaro che non si può avere un sano concetto di esuberanza della mano d'opera agricola se non abbiamo salvaguardato l'unità culturale ideale nella proprietà agricola, perché non c'è dubbio che molti di coloro che devono cercare occupazione nella industria o in altri settori produttivi lo fanno forzatamente, non in quanto siano risultati elementi inutili per l'agricoltura. Mi riferisco alla figura del coerede che molto spesso passa dall'attività agricola ad un'altra attività perché vi è costretto, perché è stato spinto fuori dall'attività agricola, mentre potrebbe essere un elemento altamente produttivo se inserito nel settore agricolo. Quindi l'assestamento nel settore agricolo e la ricerca delle forme ideali di conduzione e quindi anche dei limiti dell'unità culturale è il primo elemento che dobbiamo avere presente anche quando facciamo programmi per l'industrializzazione delle zone agricole, perché non sarebbe un criterio saggio quello di smantellare il settore produttivo dell'agricoltura, che ha la sua importanza come fornitrice di materie all'industria, togliendo elementi che potrebbero essere altamente

produttivi nel settore agricolo e trasferendoli in un settore che noi creiamo per poter sopperire sul piano sociale alle esigenze che si creano attraverso la successione. Quindi secondo me i motivi di principio che ci fanno avversare l'istituto del maso chiuso restano in quanto pensiamo che la tecnica moderna in agricoltura consenta lo studio di nuove forme attraverso le quali raggiungere la maggiore produttività e la maggiore economicità della conduzione in agricoltura, legato naturalmente al problema di rendere stabile in agricoltura quella mano d'opera che è necessaria a dare al settore il massimo indirizzo economico-produttivo, per passare successivamente ad accertare la reale esuberanza di mano d'opera proveniente dal settore dell'agricoltura e quindi i settori da intensificare per consentirne l'assorbimento.

Un altro concetto della legislazione sul maso chiuso che ha perduto di efficacia nel corso dell'elaborazione delle leggi provinciali è stato quello di interesse pubblico. Ho sottolineato anche in Commissione che la legge del 1900 tutelava maggiormente di quanto non lo facciano le leggi provinciali nostre, questo concetto di interesse pubblico laddove prevedeva delle delimitazioni alla struttura stessa del maso quando subentrasse un interesse di natura generale. Mentre facevo osservare che già nel 1900 si teneva conto in questo campo delle esigenze di sviluppo delle industrie, nella legislazione nostra provinciale questo concetto è sparito. Quindi direi che mentre l'interesse pubblico oggi avrebbe una maggiore necessità di essere salvaguardato, proprio perché investe aspetti sempre più generali del problema, la nostra legislazione ha fatto dei passi indietro rispetto alla legge del 1900. Infatti mentre all'art. 12 della legge fondamentale si sono salvaguardate alcune esigenze di carattere pubblico quali la sistemazione di vie ecc. è sparita dall'art. 12 quella nozione che si riferiva alle esigenze di industrializzazione, delle quali invece si faceva menzione nella legge del 1900.

Una terza questione, e qui entro nel merito di un aspetto della legge sulla quale penso sia opportuno ritornare, è di affermare in maniera forse più precisa da quale ordinamento noi dobbiamo trarre ispirazione per determinare anche i diritti di successione. Questa discussione è stata abbastanza ampia in Commissione; e penso che non siano parole spese inutilmente quelle che faremo quando discuteremo l'art. 1 in questa sede, perché non tutti i dubbi che mi erano sorti in seno alla Commissione sono stati superati. Ripeto, un'avversione di principio per quanto riguarda il problema generale, la struttura del maso chiuso resta, come resta la mia approvazione a questa legge, perché le mo-



difiche, da quanto ho potuto giudicare, sono modifiche che migliorano e sopperiscono a diverse lacune resesi evidenti nel corso dell'applicazione della precedente legge; giustifico quindi il voto favorevole proprio perché si tratta in questo caso di migliorare quello che precedentemente era stato fatto.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Ich hoffe, dass ich mit meiner Stellungnahme zu den bisherigen Reden anlässlich der Generaldebatte nicht die bukolische Stimmung im Landtage verschlimmere. Ich glaube auch, dass die dargelegten Gründe und die Gedankengänge sehr sachlich gewesen sind. Und ich möchte nun versuchen, den einzelnen Rednern der Reihe nach zu antworten.

Da war in erster Linie die Frage des L. Abg. Dr. Mitolo hinsichtlich der Kategorisierung gewisser Verfahrensnormen, insbesondere des Schätzungsverfahrens der Höfe, ob man dieses Verfahren in das streitige oder in das ausserstreitige hineinkategorisieren soll. Es gab seinerzeit, als das alte Höfegesetz von 1900 bestanden hat, ein Sonderverfahren für Schätzung und Übernahme, das Verlassenschaftsverfahren, welches man damals in das ausserstreitige hineinkategorisiert hatte. Nachdem das heutige Verfahren ungefähr analog, wennauch nicht gleich, dem damaligen mit einer Sonderprozedur ist, muss man diese Bestimmungen wohl in das ausserstreitige Verfahren kategorisieren. Darüber bestand aber auch unter den Rechtswissenschaftlern nicht absolute Klarheit. Deswegen ist das Aufwerfen der Frage seitens des Dr. Mitolo ohne weiteres berechtigt. Nach Rücksprache mit einigen Bezirksrichtern des Landes ist man sich doch einig geworden, diese Sache in das ausserstreitige Verfahren hineinzuklassifizieren, obwohl, wie gesagt, eine absolute Sicherheit eigentlich nicht besteht. Die eine wie die andere Behauptung hat ihre berechtigten Beweise anzuführen. Ich würde jedoch vorschlagen, es im Gesetze unter dieser Kategorisierung zu belassen. L. Abg. Mitolo bringt die Kompetenz auf dem Gebiete der Höfeordnung als ein Beispiel der grossen Kompetenz, die wir im Landtage besitzen. Und er erhärtet diese seine Behauptung durch Urteile des Verfassungsgerichtshofes, welche geradezu festsetzen, dass für dieses Gebiet, für das Gebiet der geschlossenen Höfe, auch Grundsätze ausserstaatlicher, also tirolischer Rechtsnormen, gelten könnten, nachdem wir auf staatlicher Ebene keine solche Grundsätze besitzen. Gewiss, es ist nicht so, dass wir nicht anerkennen würden, wenn etwas anzuerkennen ist, Und wenn Herr Abg. Mollignoni den Bericht zu diesem Gesetzentwurf liest, dann wird

er sicherlich feststellen können, dass wir die im Zusammenhang mit dem Höferechte vorgenommenen Urteile und Aussprüche der obersten Gerichtsinstanzen sowie auch des Verfassungsgerichtshofes anerkennend erwähnt haben. Wir wissen auch dies zu schützen.

L. Abg. Mitolo und besonders die Sprecher der Linken waren sich in einem einig, und zwar in der Sorge um die weichenden Bauernkinder, um die Kinder der Familien, die von den geschlossenen Höfen weichen müssen. Man sagt, dass sie zu stark benachteiligt würden im Vergleich zum Hofübernehmer, der den Vorteil hat. Ich möchte nun hier eine wirklich grundsätzliche Erwägung dartun. Der Hofübernehmer übernimmt den Hof, um einen Wert von wenigstens zwanzig Jahresernten des Hofes. Den Gegenwert von zwanzig Jahresernten muss der Hofübernehmer meist zahlen; wenn er nicht zwanzig zahlt, so sind es, bei der Vielzahl der Kinder auf den Bauernhöfen, vielleicht sechzehn Jahresernten, die zu entrichten sind, d.h. dass der Hofübernehmer, der mit angenommen vierzig Jahren den Hof übernimmt, achtzehn Jahre lang umsonst arbeiten muss, er also achtundfünfzig oder sechzig Jahre alt wird, bis er den Hof wirklich besitzt. Mit sechzig Jahren ist er freier Hofeigentümer; er lebt vielleicht noch zehn Jahre, um dann den Hof wiederum zu übergeben. Bei dieser Belastung der Hofübernahme ist er eigentlich also nur zehn Jahre lang ein etwas sorgloser Eigentümer des geschlossenen Hofes. Ich glaube nicht, dass der Vorteil des Hofübernehmers ein sehr grosser ist im Verhältnis zum Nachteil der weichenden Geschwister. Ich muss in diesem Zusammenhange auch darauf aufmerksam machen, dass bei uns die Höfe im Schätzungsverfahren durchschnittlich wenigstens das Doppelte geschätzt werden, auch im Berggebiet, als die Werte zur Uebernahme im benachbarten Nordtirol sind. Der Hofübernehmer übernimmt also hier wenigstens die doppelte Belastung im Vergleich zum nordtirolischen Bauern. Und weil unser Bauer die doppelte Belastung übernimmt, ist der Weichende wohl um das Doppelte bevorzugt im Verhältnis zum jenem Gebiete, in dem noch das alte Tiroler Höferecht gilt. Ich kann Ihnen hier ein kleines Beispiel sagen hinsichtlich der Massnahmen, welche zur Erhöhung des Übernahmepreises und gleichzeitiger Minderbelastung des Hofübernehmers seitens des Landtages getätigt worden sind. Sie wissen, dass der Landtag ein Gesetz verabschiedet hat, mit welchem günstige Kredite an die Hofübernehmer zur Auszahlung der Weichenden vorgesehen sind. Dieses Gesetz hat sich ausserordentlich bewährt: Der Weichende kann, wenn er sich in jungen Jahren eine Existenz gründen will, sich den entsprechenden

Betrag, den er zu bekommen hat, beim Hofübernehmer holen. Er bekommt sofort die Zahlung, wenn er sie braucht. Ich kann Ihnen eine ungefähre Zahl mitteilen: dieses Gesetz, in erster Linie zu Gunsten der Weichenden eingeführt, hat im August des Jahres 1957 zu funktionieren begonnen. Bis dahin gab es verschiedene Verwaltungsschwierigkeiten, die geregelt werden mussten, damit das Gesetz den normalen Verwaltungsweg gehen konnte. Seit August 1957 bis heute wurden für Hofübernahmen 1.800.000.000 Lire aufgenommen. Es ist dies immerhin ein Betrag, der beweisen kann, dass unsere vom Hof Weichenden bei der Liquidierung ihrer Anteile nicht schlecht behandelt werden. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle Hofübernehmer um diesen Kredit ansuchen. Das ist doch ein Index, aus dem wir ersehen können, dass für die weichenden Erben in unserem Lande wirklich etwas getan wird und dass sie besser behandelt werden als in anderen Gebieten, in welchen das Höfegesetz besteht und mit dem Bestande des Höfegesetzes diese Härte für die Weichenden auch vorhanden ist. Zusätzlich muss hinsichtlich des Schicksals der Weichenden in unserem Lande noch eine Erwähnung getan werden. Seit das Höfegesetz in Kraft ist, besteht bei uns ein regeres Interesse zur Schulung, Fortbildung und Berufserlernung. Jetzt, nachdem das Höfegesetz wieder besteht, wissen die jungen Leute, dass sie etwas lernen müssen, weil sie am Hofe nicht existieren werden können. Deswegen legt auch der Landesausschuss das Hauptgewicht auf die Förderung der Berufsausbildung, nicht nur auf landwirtschaftlicher Ebene, sondern auf dem Gebiete des Gewerbes, des Handwerkes und auch der Industrie. Ich bin mit dem was dargelegt worden ist, einverstanden, dass eine Möglichkeit bestehen muss, für die weichenden Bauernkinder in ihrer eigenen Heimat, also *im* Lande, eine Beschäftigung ausserhalb der Landwirtschaft zu finden, nachdem bei uns die Landwirtschaft bevölkerungsmässig überlastet ist. Wir sind nicht gegen eine Industrialisierung des Landes, sondern im Gegenteil, wir sind dafür. Nur darf diese Industrialisierung des Landes nicht ein Instrument der Übervölkerung werden. Wir sind damit einverstanden, dass auch das Land industrialisiert werde, damit die dortigen freien Kräfte Arbeit und Existenzmöglichkeit finden. Sie haben doch feststellen können, dass wir schon seit langer Zeit diesen Standpunkt vertreten. Aber in erster Linie: Industrialisierung zur Beschäftigung unserer freien Arbeitskräfte, der Arbeitskräfte, die in unserem Lande sind. Nicht, dass man diesen die Möglichkeiten wegnimmt, indem von anderswoher Arbeiter importiert werden. Dauerlicherweise importiert man dergleichen Ar-

beiter über die sogenannte Spezialisierungsklausel. Es ist richtig, dass wir hinsichtlich der Spezialisierung und der Berufsausbildung des Arbeiters vielleicht eine noch etwas kurze Tradition haben, aber Sie haben feststellen können und wir können beweisen, dass wir auch hier versuchen, so gut als möglich aufzuholen und dass das Land grosse Auslagen hierfür nicht scheut.

Dies nur im Zusammenhang mit dem, was zu diesem Entwurf über das Höfegesetz gesagt worden ist. Meiner Meinung nach wirft das Höfegesetz gewaltige soziale Fragen in unserem Lande auf. Es ist nicht ein unsoziales Gesetz. Ich bin froh, dass es besteht, denn es müssen nun soziale Massnahmen getroffen werden, deren Notwendigkeit in unserem Lande gerade durch die Einführung dieses Gesetzes offensichtlich geworden ist.

Ich glaube, damit auch dem Abg. Molignoni zu seinen Befürchtungen einigermaßen geantwortet zu haben. Und ich habe versucht, die Antwort so zu geben, dass sie nicht von irgend einer Subjektivität oder von einer vorgefassten Meinung gefärbt sei. Allerdings bin ich nicht der Überzeugung, dass ich damit die negative Einstellung des Prof. Molignoni zum Höferecht eventuell gewandelt haben könnte.

Herr L. Abg. Nardin hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Er hat dies schon im vorigen Jahr anlässlich der Haushaltsdiskussion gefordert, nämlich die Überprüfung der Lage der Weichenden von den in den letzten drei Jahren übernommenen Höfen. Ich muss gestehen, dass in dieser Hinsicht noch keine systematische Überprüfung erfolgt ist. Ich bin allerdings der Auffassung, dass eine solche Überprüfung zur Analyse der sozialen Lage in unserem Lande von grosser Bedeutung sein wird. Wir werden versuchen, diese Überprüfung vorzunehmen. Aus einer ungefähren Überprüfung, die wir vorgenommen haben, erhellen sich aber doch einige vielleicht nicht uninteressante Tatsachen. Das Höferecht vom Jahre 1954 hat die bestehende Generation, die Generation unseres Alters, auf den Bauernhöfen überrascht. Wie Sie wissen, bestand seit 1929 kein Höfegesetz. In den Nachkriegsjahren wurden so manche Höfe aufgeteilt, denn über den Krieg hinweg und während des Krieges wurde die Landwirtschaft bei weitem überschätzt. Sie war ja die direkte Möglichkeit, um etwas gegen den Hunger zu tun. Während des Krieges hatte der Bauer einen ziemlich grossen Einfluss in unserem Lande. Die Stellung des Bauern und des Bauernstandes wurde wohl in allen Staaten, in denen es Krieg gegeben hat, sehr hoch gehalten. Die weichenden Kinder der Familien, in denen Hofübernahmen erfolgt sind (seit dem Jahre 1954,

seitdem das neue Höfegesetz in Kraft ist), tun sich ausserordentlich schwer, denn sie haben zum Grosseil keinen Beruf erlernt und müssen jetzt als ungelernete Arbeiter eine Existenz finden, als ungelernete Arbeiter nicht in erster Linie in der Landwirtschaft, sondern in erster Linie im Handwerk und in der Holzverarbeitung sowie auch in der Bauindustrie Wildbachverbauung insbesondere und überhaupt öffentliche Arbeiten werden in unserem Lande nicht zuletzt wegen des für die Allgemeinheit guten Ergebnisses gewünscht, sondern weil durch die Förderung der öffentlichen Arbeiten auch die Möglichkeit geboten wäre, diese weichenden Bauernkinder, die keinen Beruf erlernt haben, weil sie die Kriegsgeneration sind, cinigermassen in ihrer Existenz zu erhalten. Das Höfegesetz, welches jetzt wieder eingeführt worden ist, kann nichts dafür, dass diese Generation die Kriegsgeneration ist. Und auch diejenigen können nichts dagegen tun, die bestrebt gewesen sind, dem Höferecht Geltung zu verschaffen.

L. Abg. Nardin bringt dann noch die Idee der Nachbarschaftshilfe unter den Höfen in den Dörfern draussen. So etwas gibt es bei uns eigentlich schon seit urdenklichen Zeiten. Die Bauern helfen sich gegenseitig aus, aber ohne eine besondere Organisationsform. Wir haben aber auch Organisationsformen unter diesen bäuerlichen Betrieben, unter diesen Höfen aufzuweisen; leider nicht dort, wo sich L. Abg. Nardin einen besonderen Erfolg verspricht, z. B. bei der gemeinsamen Ausnutzung von sehr kostspieligen Maschinen wie Traktoren und dgl. Maschinen, die in kurzer Zeit sehr viel leisten können und von einem einzigen schwierigst angeschafft werden können. Es bestehen sehr wenige solcher Traktoren-Genossenschaften, die gut funktionieren. Es gibt da verschiedene Unstimmigkeiten, denn wenn zehn Mitglieder beisammen sind, bräuchten alle zehn gleichzeitig diesen Traktor, weil man bei der Bestellung der Felder und bei der Ernte nämlich sehr stark vom Wetter abhängig ist. Wir haben wohl einige gute Ergebnisse, aber auch einige Misserfolge zu verzeichnen hinsichtlich des Versuches, solche Maschinengenossenschaften unter den Bauern zu gründen. Wesentlich besser ist es natürlich bei Dreschmaschinen und anderen kostspieligen Maschinen in der Landwirtschaft. Das beste Beispiel für solche Genossenschaften zur Hebung der Produktion sind aber doch die Bewässerungsgenossenschaften in unserem Lande. Mit den Bewässerungsgenossenschaften und den durch sie entstandenen Bewässerungsanlagen ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung und Steigerung der Produktion der Landwirtschaft nicht nur im Tal, sondern auch im Berggebiet geleistet worden.

L. Abg. Arbanasich hält das Höfegesetz für ein-

seitig, insofern als sein Hauptzweck die Erhaltung der bäuerlichen Familie ist. Weiters sei noch ein zweiter grosser Mangel zu verzeichnen, nämlich, dass jene Grundstücke, die zum Hofe gehören, nicht so gelagert sind, dass sie die bestmöglichen Erträge liefern würden. L. Abg. Arbanasich sagt, es müsse eine zweite Massnahme zur Kommassierung und Arrondierung dieser Höfe vorgenommen werden. Wir haben solche Massnahmen im Auslande, insbesondere in Bayern, studiert und mussten leider feststellen, dass diese Kommassierungen mit einem grossen Geldaufwand verbunden sind, und diesen Geldaufwand kann sich das Land nicht so leicht leisten, wie man vielleicht glaubt. Die Kommassierung und Systemierung der Grundstücke, auch was Güterwege und dgl. betrifft, ist wirklich sehr kostspielig. Man kann dies wohl im Laufe der nächsten Jahre beginnen, aber es wird ein Programm realisiert werden müssen, das ziemlich lange Zeit dauern wird. Es wird richtig und notwendig sein, damit einmal zu beginnen. Es gibt schon ziemlich einige Fälle von freiwilligem Grundaustausch. Leider haben wir auf diesem Gebiete den grossen Nachteil der Vergebührung, der Steuern, die bei diesem Austausch von staatswegen noch eingezahlt werden müssen. Eine grosse Förderung dazu wäre die Abschaffung dieser Steuern, was aber nur auf nationaler Ebene erfolgen kann, um auf diese Weise auch der Privatinitiative, der Einsicht des Bauern, freien Lauf zu lassen. Damit würde einiges besser werden.

Herr L. Abg. Arbanasich stellt auch eine Verschlechterung des bestehenden Gesetzes fest gegenüber dem alten Gesetze vom Jahre 1900 hinsichtlich der Möglichkeit der Industrialisierung. Ich glaube, dass diese Verschlechterung nicht so ernst zu nehmen ist, wie sie in dem Gesetze zu sein scheint. Ich möchte behaupten, und die Grundbücher beweisen es Ihnen, dass es im Jahre 1912 in den Dörfern viel weniger freien Grund, viel weniger walzende Grundparzellen gab als heute. Heute haben wir mehr als ein Drittel des landwirtschaftlichen Bodens walzend. Und weil die walzenden Grundstücke frei veräusserbar und frei verfügbar für Bau- und Industriezwecke sind, glaubten wir nicht, dass wir dazu noch die durch das Höfegesetz der Landwirtschaft geschützten Gründe nehmen müssten. Die walzenden Grundstücke zu Bau- und Industriezwecken sind bei uns absolut frei, während sie in ganz Oesterreich von einem eigenen Staatsgesetze, vom sogen. Grundverkehrsgesetze, kontrolliert sind, und zwar was den Abverkauf und die Zweckentfremdung landwirtschaftlichen Grundes betrifft. Wir sind also in dieser Sache toleranter als man es heute in Oesterreich hinsichtlich der Entfremdung des Grundes aus der Landwirtschaft ist. Dies als kurze

Stellungnahme; ich habe mir nur einige der Darlegungen aufgeschrieben, erkläre mich aber selbstverständlich gerne bereit, während der Diskussion im Rahmen des Möglichen noch Stellung zu nehmen zu den Wünschen, die der Landtag vorbringen wird.

**ARBANASICH (P.S.I.):** Una brevissima considerazione sull'ultimo punto toccato dall'Assessore Brugger. Il fatto che la legge prevede la possibilità di limitare i diritti della proprietà privata a favore degli interessi pubblici, come per esempio la costruzione di impianti industriali, non vuol dire che di questa possibilità si faccia un uso o un abuso indiscriminato. Però la mancanza di questa norma significa non poterlo fare neanche quando fosse ritenuto assolutamente necessario. Ora, vi potrebbero essere zone dove l'esigenza di industrializzare sorge proprio in relazione alle possibilità di sviluppo di quelle zone e potrebbe darsi che quella zona ove maggiormente è sentita l'esigenza di creare vicino all'economia agricola un'economia di tipo industriale, non consenta, perché interamente occupata da proprietà vincolate, la costruzione di impianti industriali. Questi casi che non si possono mai prevedere nel momento in cui si fa una legge, vanno tutelati da una norma come quella che era inserita nell'art. 6 della legge del 1900 e che è sparita nell'art. 12 della legge del 1954. Era questo l'aspetto che volevo sottolineare, non perché si debba assolutamente farne uso in ogni circostanza, ma perché verificandosi la necessità si possa anche ricorrere ad una disposizione già inserita nella nostra legislazione.

**BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.):** In dieser Hinsicht habe ich vergessen, auf etwas hinzuweisen. Wenn wir auf Grund von Erfordernissen industrieller Entwicklung wirklich notwendigerweise einen Teil des Grundes eines geschlossenen Hofes brauchen, dann hat in dieser Hinsicht die örtliche Höfekommission eine sehr weite Entscheidungsmöglichkeit. Wie Sie wissen, sind die örtlichen Höfekommissionen nicht nur aus Bauern, sondern auch aus Arbeitern zusammengesetzt, sodass, wie ich glaube, schon die Möglichkeit vorhanden ist, grosszügigere Abtrennungen zu gestatten, wo dies aus sozialen Gründen — und soziale Gründe sind auch mit der wirtschaftlichen Förderung eines Industriezweiges in Verbindung — vertretbar ist auf Grund des Art. 11 des Höfegesetzes. Wie gesagt, in diesem Sinne haben die örtlichen Höfekommissionen eine sehr weite Ermessensfreiheit.

**KAPFINGER (S.V.P.):** Ich hoffe, dass mir der zuständige Assessor nicht böse ist, wenn ich nach

seinen ausführlichen Darlegungen das Wort ergreife. Ich tue es deshalb, weil mir vorgekommen ist, dass den Behauptungen über das asoziale, wenn nicht gar antisoziale Wesen des Höferechtes zu wenig grundsätzlich erwidert worden ist. Nur deshalb erlaube ich mir, grundsätzlich Stellung zu nehmen. Wir hören wieder, dass das Höferecht grundsätzlich asoziale Aspekte hätte. Es ist hier sogar gesagt worden, dass von Jugend auf in der Familie bereits zwei Lager aufgerissen werden: auf der einen Seite der für die Hofübernahme Bestimmte, auf der anderen Seite die entrechteten weichenden Erben. Nun möchte ich vergleichsmässig nur fragen, ob in anderen Provinzen, wo der Gedanke des Höferechtes absolut fremd ist, der soziale Frieden, die Einigkeit in den Familien vielleicht grösser ist als hier bei uns in Südtirol? Es ist dann gesagt worden, mit dem Höferecht hätte die Südtiroler Volkspartei vor allem versucht, für möglichst lange, um nicht zu sagen für immer und ewig, sich die Einheitspartei zu sichern. Ob der Kollege Mognoni hier nicht einen Widerspruch entdeckt? Auf der einen Seite ist die Anwendung des Höferechtes Grund und Ursache für den sozialen Unfrieden, für die Trennung sogar in der Familie, auf der anderen Seite wäre damit die Einheitspartei gesichert. Nach meiner Ansicht ist es, wenn schon, gegenteilig und muss die Einheitspartei auseinanderfallen, wenn man so ungerechte Behandlungen eingeführt hat. Und nun möchte ich nur noch als Vergleich, vielleicht zum besseren Beweis wie wenig wahr es sein kann, dass das Höferecht soziale Ungerechtigkeiten verursacht, Vergleiche mit unserer Nachbarprovinz, mit dem Trentino, machen. Dort haben wir also, wenn ich so sagen darf, das herrliche « Eldorado » der absoluten Respektierung des Individualismus, der unbegrenzten Teilungsmöglichkeit und der damit entstandenen Pulverisierung der Grundstücke. Bei einer ungefähr gleichen Flächeneinheit haben wir im Trentino rund 65.000 Betriebseinheiten, wenn wir sie so nennen wollen, und in Südtirol 15.000, glaube ich. Was ist der Erfolg? Es müsste also in sozialer Hinsicht das Trentino besser bestellt sein, dort gibt es kein Problem der entrechteten weichenden Erben. Nun können wir wohl leider das Gegenteil feststellen. Dazu kommt noch, dass hier in Südtirol angeblich für die Industrialisierung von seiten der deutschen Volksgruppe überhaupt nie etwas getan worden ist, im Trentino hingegen sehr viel. Nun möchte ich fragen: Wo ist der Lebensstandard höher, hier oder im Trentino, wo jeder Sohn eines Grundbesitzers die Möglichkeit hat, Grund zu erben? Wo haben wir grössere Arbeitslosigkeit, im Trentino oder in Südtirol? Über die Höhe des Lebensstandards ist es wohl müssig, Vergleiche zwi-

sehen Südtirol und Trentino anzuführen. Ich glaube, wichtig ist es wohl, dass das Höferecht seine Anwendung findet, dass wir die absolute Garantie des Bestehens des Hofes haben, aber auch der Existenz der Familie des Hofübernehmers, und dass für die weichenden Erben möglichst ein angemessener Betrag als Abstand ausbezahlt wird. Ich habe mir bereits vor zwei Jahren erlaubt, auf die Wichtigkeit hinzuweisen, dass das Höferecht nicht zur Sicherung des Hofübernehmers geschaffen worden ist, sondern im Interesse der Wirtschaft des ganzen Landes und gerade in diesem Gesetz wird die Möglichkeit einer gerechten Bemessung der Abstandsquoten für die weichenden Erben geschaffen. Ob es besser ist, morgen irgendwo als Handlanger bei einem Bau oder in einer Industrie zu arbeiten oder als ausgebildeter landwirtschaftlicher Arbeiter, meinetwegen auf dem Hof des Bruders zu arbeiten oder sonst irgendwo in der Landwirtschaft, das möchte ich schon sehr dahingestellt sein lassen. Wir wissen, dass gerade heute in der Landwirtschaft die grösste Nachfrage nach geschulten Arbeitskräften besteht. Abschliessend möchte ich absolut dem entgegenzutreten, dass das Höferecht in sich schon den Gedanken des Antisozialen trägt. Gerade das Beispiel zwischen den beiden Provinzen Bozen und Trient beweist das Gegenteil. Seit Jahrzehnten ist in Südtirol, eben durch die geschlossene Höfeinheit, die Wirtschaft und der soziale Stand der Bevölkerung immer wesentlich höher gewesen als im Trentino, wo man mit absolut unbeschränkter Möglichkeit in der Vernichtung der Produktionsmöglichkeit des Bodens fortfahren kann, und zwar dadurch, dass man die Mindesteinheit, die zu einer rationellen Wirtschaft nötig ist, nicht zu respektieren braucht.

**PRESIDENTE:** Chiudiamo la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata; è approvato con 1 astenuto.

Abbiamo ancora un quarto d'ora, possiamo far poco. Dato che siamo arrivati al pomeriggio sospendiamo e ci troviamo alle 15.

ORE 12.30 UHR.

ORE 15.30 UHR

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta, si riprende l'esame degli articoli della legge contenente norme sull'ordinamento del maso chiuso.

Art. 1.

**ARBANASICH (P.S.I.):** A questo punto avevo sollevato in Commissione la questione della successione legittima secondo le norme del Codice Civile italiano e quelle che invece risultavano attingendo

alla norma del diritto civile austriaco, e in particolare alla legge del 1900 per la Contea del Tirolo. Considero tuttora la legge del 1900 come una deroga alle disposizioni di carattere generale del Codice Civile austriaco, e come tale da rispettarsi in materia di regolamentazione dei masi chiusi. Il giudizio della Commissione è stato invece che in materia di successione debbano applicarsi le norme del Codice civile italiano. Non credo che la questione sia di poco conto, soprattutto perché, almeno alla luce del buon senso, e questo mio parere era condiviso da altri membri della Commissione, nella scala delle successioni il figlio naturale sembrava logico che dovesse precedere il figlio adottivo, essendo il figlio naturale un essere del proprio sangue, e questo non potendosi dire della maggior parte dei casi per i figli adottivi. Ci sembrava quindi giusto che secondo anche la disposizione della legge del 1900 per la Contea del Tirolo, riportata in stralcio nella relazione, i figli naturali precedessero nel diritto di assunzione i figli adottivi. Se la materia a giudizio del Consiglio è tale da essere ulteriormente approfondita, o se i proponenti sono in grado di fornirmi, oltre quelle già fornite in Commissione, delle dimostrazioni della validità di una indicazione come quella contenuta nell'art. 1, potrei anche dichiararmi soddisfatto. Certo è che allo stato attuale le mie perplessità sono rimaste. Penso che non potrebbe essere motivo di impugnazione della legge da parte dello Stato se noi ci attenessimo per questa disciplina alla legge del 1900. Per quanto riguarda poi anche l'art. 1 proporrei una variazione di forma al terzo comma in quanto tale comma meriterebbe forse di essere riesaminato al fine di dargli una maggior scorrevolezza linguistica, soprattutto quel « *aveva preso moglie o marito sul maso* », che lega molto stranamente a tutto il resto della frase.

**BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.):** Den Vorschlag des L. Abg. Arbanasich, diesen sprachlich etwas holprig klingenden dritten Absatz des Artikels zu ändern, möchte ich nicht gerne annehmen, und zwar deshalb nicht, weil dieser Absatz einen anderen Absatz des Art. 18 des bestehenden Höfegesetzes genau wiederholt. Der Art. 18 des bestehenden Höfegesetzes beinhaltet genau denselben Text. Ich gebe zu, dass er sprachlich nicht ganz flüssig ist, aber bei Gesetzen gibt es des öfteren Wendungen, die in sprachlicher Hinsicht nicht besonders gut sind. Ich habe mir über diesen Fall schon Gedanken gemacht, und es wäre ein anderer Vorschlag bereit, der sprachlich besser klingen würde, der aber wiederum zu gewissen Unklarheiten führen könnte. Ich wiederhole den Text des Art. 18 des bestehenden Gesetzes, welcher besagt: « *Quando però un figlio premorto, al quale in*

*caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, lascia un figlio che al momento dell'apertura della successione risiede tuttora sul maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo* ». Ich habe hier wohl eine andere Textierung; diese gibt aber nicht mehr den Willen des Gesetzgebers so klar wieder. Wesentlich schöner würde klingen: « *Qualora l'erede avente diritto all'assunzione del maso fosse premorto, dopo aver preso moglie o marito sul maso stesso, rilasciando un figlio che al momento dell'apertura della successione risiedesse ancora sul maso, il diritto di assunzione spetterebbe a quest'ultimo* ». Sprachlich wäre diese Formulierung besser, sie ist jedoch nicht mehr so klar wie der zur Diskussion stehende Text. Deswegen würde ich vorschlagen, den Text so wie er ist, auch mit den sprachlichen Defekten belassen zu wollen.

Was die andere Erwähnung des L.Abg. Arbanasich bezüglich der Adoptivkinder betrifft, so kann ich mich gut erinnern, dass diese Frage bereits in der Kommission aufgeworfen worden war: Das alte Tiroler Höferecht von 1900 setzt die unehelichen Kinder den Adoptivkindern voran. Wohl ist im Urteil des Verfassungsgerichtshofes verankert, dass man aus dem Höferecht von 1900 gewisse allgemeine Rechtsgrundsätze übernehmen kann, ich möchte es jedoch nicht riskieren, diesen der italienischen Rechtsordnung entgegengesetzten Rechtsgrundsatz einzuführen unter der Begründung, dass die Bestimmung des Höfegesetzes auch gegen den Rechtsgrundsatz des österreichischen bürgerlichen Gesetzes seinerzeit gestanden hat. In jenen Fällen, in denen wir hier Rechtsgrundsätze bürgerlich-rechtlicher Natur haben, die nicht absolut eine Normierung nach dem Höfegesetz verhindern, würde ich bei den Rechtsgrundsätzen der italienischen Rechtsordnung bleiben und denen Rechnung tragen. Ich glaube nicht, dass das Urteil des Verfassungsgerichtshofes so weittragend ist, wie L.Abg. Arbanasich vielleicht annimmt, und würde bitten, dass man auch hier die Reihenfolge so belässt, wie sie aus dem italienischen bürgerlichen Recht abgeleitet wird. Ausserdem bin ich noch der Meinung, dass es äusserst seltene Fälle sind, in denen bei Übernahme des Hofes Adoptivkinder mit unehelichen Kindern konkurrieren. Bis jetzt ist mir kein solcher Fall bekannt. Jeder von Ihnen weiss, mit welcher grossen Schwierigkeiten eine Adoption verbunden ist, nachdem ein grosser Altersunterschied zwischen Adoptierenden und Adoptierten gesetzlich vorgeschrieben ist. Es wird kaum Fälle geben, wo Adoptivkinder und uneheliche Kinder konkurrieren, denn in jenen Fällen, wo ein uneheliches Kind vorhanden ist und irgend jemand die Möglichkeit der Adoption hat, wird doch eher das uneheliche Kind adoptiert werden

als ein fremdes. In Italien gibt es uneheliche Kinder, von denen weder der Vater noch die Mutter bekannt ist. Ein solches Kind kann ohne weiteres adoptiert werden.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Prendo la parola su questo argomento per dovere di lealtà, perché in sede di Commissione sono stato anch'io uno di quelli che hanno sollevato questa questione. L'ho voluto esaminare da un punto di vista strettamente umano e di natura morale. E' una questione che ei trova in contrasto, per lo meno io e penso il collega Arbanasich che si è già pronunciato, e forse qualche altro, con il Codice civile italiano, che dà la precedenza agli adottivi sui naturali. Ora, è inutile stare a parlare della situazione dei figli naturali in Italia. Abbiamo visto che si è aperta una battaglia già in sede parlamentare in questo campo, che è stata risolta con una sentenza salomonica, vale a dire che per non dare la paternità al figlio naturale si è tolta la paternità a tutti gli altri, per cui praticamente in Italia siamo tutti senza padre. Voi sapete che negli atti ufficiali non è più richiesta la paternità. Soluzione che non ha soddisfatto noi dal punto di vista umano e morale, e così non ci soddisfa questa soluzione. Per questo proponevamo, basandoci sulla legge del 1900 che autorizzerebbe in certo qual modo questa precedenza, e dicevamo vediamo di creare questo precedente. Per quanto riguarda la questione dell'impugnativa, io francamente non mi sento di dare un giudizio sull'argomento. Non so se questo potrebbe rappresentare un motivo di impugnazione, perché la sentenza della Corte costituzionale, come stamane faceva rilevare il collega Mitolo, aveva più che altro un carattere come giudizio di natura procedurale, più che altro, sappiamo come era sorta, per la questione a Brunico e del Pretore di Brunico ecc. Quindi io non mi pronuncio in questo senso. Dicevamo in Commissione e ripetiamo qui, che si sarebbe potuto tentare, forse era un tentativo che meritava, di stabilire questo ordine per ragioni strettamente morali ed umane. Queste ragioni umane e morali mi trovano consenziente e direi che forse varrebbe anche la pena di correre l'alea di un eventuale rinvio, perché caro Brugger, leggi provinciali ne sono state rinviate tante, e poi ad un certo punto qualcuna ha trovato anche il varo. Non sarebbe poi difficile ritornare a questa formulazione, ma naturalmente non insisto su questo argomento, non mi formalizzo, solo mantengo la mia astensione che ho già mantenuta sull'art. I in sede di Commissione.

NARDIN (P.C.I.): Solo per chiedere all'Assessore una diversa formulazione del comma terzo,

dove si dice: « Quando un figlio premorto aveva preso moglie »; mi pare che si potrebbe arrivare ad una formulazione più opportuna dicendo: « *Quando però un figlio premorto, al quale in caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, in seguito a matrimonio lascia un figlio che al momento della successione risiede sul maso* — mi pare che il „tuttora” non occorra metterlo —, *il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo* ». Perché dire « *il figlio premorto che prenda moglie o marito* », suona male, diciamo « *in seguito a matrimonio* ». Mi pare che con questa dizione più scorrevole si raggiunge il risultato.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Per piacere ripeta!

NARDIN (P.C.I.): « *Quando però il figlio premorto, al quale in caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, in seguito a matrimonio lascia un figlio...* ».

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Un momento!

NARDIN (P.C.I.): « *... lascia un figlio che al momento della successione risiede sul maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo* ».

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Presentate questo emendamento!

NARDIN (P.C.I.): Presentalo tu adesso!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Allora l'emendamento sarebbe questo: « *Quando però un figlio premorto, al quale in caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita la assunzione del maso, in seguito a matrimonio lascia un figlio che al momento dell'apertura della successione risiede sul maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo* ». Invece di dire « *ha preso marito o moglie* » si dice: « *in seguito a matrimonio* ».

MITOLO (M.S.I.): La sostanza resta quella!?

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Sì, sì, tutto; questo emendamento è un emendamento linguistico, non cambia nulla.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato da Brugger va al terzo comma e dice: (*legge l'emendamento - liest den Abänderungsantrag*).

Pongo in votazione questo emendamento, chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo.

NARDIN (P.C.I.): Prima volevo parlare io. Io ho posto all'Assessore, che su questa materia ne dovrebbe sapere tanto, un caso che non è più un'eccezione così ristretta come si crede. Ogni giorno si aprono i giornali e si vengono a sapere delle cose che ormai diventano quasi naturali. C'è un uomo che assume il maso; un domani in seguito ad una operazione o altro cambiasse sesso, la legge sul maso chiuso che cosa prevede?

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Rimane quello cambiato!

NARDIN (P.C.I.): Basta, tanto perché domani non accadano controversie!

PRESIDENTE: Nessuna osservazione? Pongo in votazione l'art. 1: approvato con uno astenuto.

Art. 2: approvato con 2 astenuti.

Art. 3: approvato con 2 astenuti.

Art. 4.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei chiedere all'Assessore se si tratta di ordinanza o se non si tratta invece di un decreto quel provvedimento che emette il Pretore e che deve essere allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità. Mi pare che si tratti di un decreto, mi pare; vorrei essere sicuro. In questo caso dovremmo sostituire la parola « ordinanza » con « decreto ». Inoltre due correzioni di carattere formale, dove è detto « per il quale è da iscriverne », non è un buon italiano; « per il quale deve essere iscritto », oppure: « l'importo massimo per il quale si deve iscriverne ». E al posto del « rispettivamente », che è l'eterno avverbio, che è la traduzione letterale di un avverbio tedesco che non ha riscontro nella nostra lingua, suggerisco la congiunzione « ovvero ».

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Sono d'accordo di cambiare « ordinanza » con « decreto », perché è un decreto, e sono anche d'accordo con questa correzione linguistica.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda le correzioni le faccio io senza emendamento, quelle linguistiche; viceversa per il « decreto », bisogna portare l'emendamento, perché è una cosa sostanziale. Allora le modifiche formali: « *per la quale deve essere iscritto* »; poi invece di « *rispettivamente* » « *ovvero* », questo lo faccio io nel testo perché sono correzioni materiali, per il resto ci vuole un emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento che sostituisce la dizione « *relativa ordinanza* », con « *relativo decreto* »: approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 4 così risultante: approvato all'unanimità.

Art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6.

MITOLO (M.S.I.): Anche qui una correzione di carattere formale. Per esempio all'inizio dove è detto « il maso chiuso non perde la sua qualifica qualora il suo reddito medio annuo fosse venuto o venisse a superare »; io direi « superi » perché è una situazione di fatto che viene in considerazione al momento in cui si verifica, « superi il reddito massimo ammissibile », che l'abbia già superato non ha nessuna importanza se non determina una immediata conseguenza. Poi non capisco bene che cosa vuol dire « uniforma la consistenza del maso chiuso al disposto dell'art. 2 »; che cosa vuol dire? Uniformare è un concetto puramente astratto, vorrei avere una spiegazione.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Per quanto concerne il « fosse venuto » o « venisse » dovrei fare presente che in un determinato periodo con determinati miglioramenti un maso chiuso che cinque anni prima aveva la consistenza di cui all'art. 2 della legge fondamentale, la supera, in caso di successione i coeredi possono chiedere, come dice qui, il difalco dell'appezzamento. Non so se si possa dire semplicemente « superi », invece di « fosse venuto » o « venisse a superare ».

MITOLO (M.S.I.): Il fatto nella sua portata giuridica viene in considerazione non nel momento in cui si verifica, ma nel momento in cui il diritto viene fatto valere, cioè allorquando si è constatato che è stato superato il reddito, allora posso chiedere il distacco. Quindi che questo sia avvenuto prima o avvenga contemporaneamente non ha importanza. Quello che importa è che è anche fatto valere nel momento in cui è stato constatato. Per ragioni di correlazione logica mi pare che sia giusto dire « superi », non vedo questa contrapposizione fra il dire « fosse venuto », cioè fra il fatto passato ed il fatto attuale, è solo il fatto attuale che viene preso in considerazione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Anche se lo considero futuro è la stessa cosa!

MITOLO (M.S.I.): Ma se è futuro può anche non verificarsi!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Con questa dicitura credo che si vuole esprimere la possibilità che può avvenire, è dinamico; se si dice « superi », allora il fatto esisteva

sempre, mentre se si dice « venisse a superare » è sottinteso che una volta non superava ed adesso supera. E' più l'evoluzione che è inclusa in questo « venisse ».

MITOLO (M.S.I.): Ma « venisse » ha implicito anche il concetto che probabilmente può non avvenire, è una considerazione al fine di una decisione che deve corrispondere ad un fatto certo. « fosse venuto » o « avesse superato » rispecchiano un concetto che secondo me non sono precisi, perché si riferiscono ad un fatto probabile e non certo, come invece deve essere certo il fatto che può determinare questa conseguenza.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Abbia superato il reddito massimo ammissibile a norma dell'art. 2, è la stessa cosa, come dire « superi », c'è il concetto del passato, presente e futuro.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Si abbia superato. Sarà pure una dicitura dal lato linguistico non corretta « uniforma la consistenza del maso chiuso », che cosa si voglia dire con ciò è chiaro, che si riduce a tanto finché viene raggiunto il limite massimo previsto dall'art. 2 della legge fondamentale.

MITOLO (M.S.I.): Allora non « uniforma », ma « adegua ».

PRESIDENTE: Su questo vi siete messi d'accordo?

MITOLO (M.S.I.): Abbia a superare!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Abbia superato il reddito di cui ecc.

MITOLO (M.S.I.): « Abbia superato » è sempre incerto, perché il fatto deve essere avvenuto!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): « Abbia a superare », e « adegua » invece di « uniforma ».

PRESIDENTE: Siete d'accordo di mettere « abbia a superare? ». Allora « abbia a superare » al posto di « avesse superato »; invece di « uniforma » mettiamo « adegua ». Tutti sono d'accordo sull'art. 6, qualcuno prende la parola? Metto in votazione l'art. 6: è approvato all'unanimità.

C'è un emendamento a firma di Arbanasich, Nardin e Molignoni di un articolo 6/bis, il quale emenda l'art. 12 della legge fondamentale: dopo le



parole « per scopi agricoli » aggiungere le parole « e industriali ». Vuole spiegare?

ARBANASICH (P.S.I.): Molto brevemente, si tratta di riportare l'art. 12 della legge fondamentale a un concetto, sul quale mi sono già espresso stamane in sede di discussione generale, che troviamo già nella legge del 1900, alla quale ci siamo ispirati per tutti i provvedimenti in materia di masi chiusi. Come dicevo già stamane non occorre che il fatto che noi presumiamo debba necessariamente verificarsi; importante è, qualora si verifichi, di avere lo strumento idoneo per ridurre ed anche limitare i diritti connessi alla proprietà del maso, se questo è richiesto da esigenze di ordine superiore, da interesse di natura pubblica. Mi è stato osservato che questa facoltà l'avrebbero già le commissioni per i masi chiusi, al che mi permetto di osservare che non potrebbe mai essere che in sede di proponimento e mai di provvedimento, perché non credo che le commissioni sui masi chiusi abbiano facoltà tali da imporre limitazioni a un titolo di proprietà che trova la sua ragione giuridica in una legge provinciale. Per cui penso che la menzione che noi facciamo della possibilità di salvaguardare anche gli interessi pubblici con una limitazione della proprietà privata quando si tratti veramente di questioni che possono riguardare sia la costruzione di impianti industriali, sia le altre questioni già previste nell'art. 12, non possa trovare delle difficoltà, perché non è il cavallo di Troia inserito nel fortilizio del maso chiuso, ma è una semplice cautela legislativa in base alla quale, verificandosi la necessità di assegnare collocazione ad impianti industriali in una zona interamente occupata da proprietà vincolate, possa intervenire una norma legislativa a rimuovere le difficoltà.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Der Abänderungsantrag ist nach dem Aufbau des Gesetzes etwas verspätet eingelangt, denn wir befinden uns bereits unter dem Titel « Auslegungsvorschriften ». « Norme interpretative », während die eingebrachte Abänderung eine regelrechte Abänderung des Gesetzes wäre, also unter den Titel « Norme modificatrici » gehören würde, über welche wir schon hinweg sind. Dies wäre die formelle Angelegenheit.

Zweitens würde ich diese Abänderung nicht empfehlen, und zwar deshalb nicht, weil ich der Auffassung bin, dass der Art. 11 des Grundgesetzes die Möglichkeit zur Abtrennung eines Stückes von einem Hofe für Industriezwecke ohne weiteres bietet. Nur dass hier eine Ermessensfreiheit der örtlichen Höfekommission als Voraussetzung für

diese Verfügbarmachung besteht. Und diese Ermessensfreiheit der örtlichen Höfekommission, der Personen, die am Orte sind und die die Verhältnisse des Gebietes kennen, finde ich für richtig. Denn es sollte nicht sein, dass gerade Industriemassnahmen in ein Gebiet hineinkommen, die unpopulär sind, die nicht gewünscht sind und von denen man sich nichts erwartet. Hingegen bietet der Art. 11 bereits in der jetzigen Fassung die Möglichkeit, Abtrennungen für Industriemassnahmen vornehmen zu lassen, die für das Gebiet von wirtschaftlichem und sozialem Werte sind.

Auf Grund dieser Erwägung ersuche ich, man möchte den Abänderungsantrag zurückziehen.

ARBANASICH (P.S.I.): Mi dispiace di dover affermare che le osservazioni dell'Assessore non mi hanno convinto al punto di farmi ritirare l'emendamento. A mia volta devo fare all'Assessore invece invito a desistere dall'opporre a questo emendamento una resistenza che ritengo non abbia ragione di essere opposta. Perché è ben vero che le soluzioni imposte delle volte sono soluzioni impopolari, ma è altresì vero che molto spesso le resistenze sono solo di ordine sentimentale, cioè vi sono delle ragioni a volte, specialmente dove vi sono delle zone che hanno una loro tradizionale struttura, delle resistenze che si oppongono al nuovo sotto qualunque forma si manifesti, e che non coincidono sempre con gli interessi di natura generale. E come abbiamo affermato in questo caso specifico, perché questo è il termine che abbiamo introdotto, il termine « di interesse pubblico », ciò toglie il carattere speculativo ad ogni intenzione che potesse sussistere dietro l'uso di questa norma da parte dell'Amministrazione provinciale. Secondo me invece è proprio necessaria, perché quelle resistenze di natura sentimentale che non avessero una profonda validità sul piano economico e sul piano dell'interesse collettivo potrebbero essere rimosse solo attraverso un atto legislativo. Quindi direi che proprio in questo caso ha ragione di essere nella legge una facoltà di questo tipo. Naturalmente credo che le preoccupazioni poi devono cadere quando pensate che l'uso di questa facoltà è vostro e che quindi voi non applicherete questa facoltà se non con il consenso o per lo meno dopo aver fatto quei necessari passi che rendano le popolazioni locali convinte della bontà del provvedimento che intendete adottare. Quindi mi pare che non esistano secondi fini nella presentazione di questo nostro emendamento e ci sembra di avere introdotto un principio che rafforza se mai la possibilità di intervento dell'ente pubblico.

**CONSIGLIERE:** Non sono trabocchetti, Brugger!

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Sì, si credo senz'altro.

Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass diese Abänderung nicht notwendig ist und komme zurück auf die Bestimmung des Art. 11 des Höfegesetzes. Ausserdem, wenn es sich um öffentliche Interessen handelt und diese öffentlichen Interessen mit Industrialisierungsmassnahmen verbunden sind, findet der Art. 15 des Höfegesetzes in dem Falle Anwendung, in welchem die örtlichen Höfekommissionen nicht mit dem nötigen Weitblick handeln würden. Der Art. 15 sieht Enteignungsmöglichkeiten im Falle öffentlichen Interesses vor, und die Enteignungsmöglichkeiten können auch zur Anwendung kommen. Die Bestimmungen des Art. 15 des Grundgesetzes schützen aber auch den Hof und die Hofeigentümer, indem bei Enteignungsmassnahmen der ganze Hof übernommen werden muss, wenn er nicht mehr die nötigen Voraussetzungen besitzt. Ich bin wirklich überzeugt, dass man den örtlichen Höfekommissionen ohne weiteres auf Grund des Art. 11 diese Möglichkeit einräumen kann. Wenn man sieht, dass sie zu kurzfristig sind hinsichtlich der Tragweite einer solchen Massnahme, ist immer noch auf Grund des Art. 15 die Möglichkeit zur Durchsetzung dieses Vorhabens gewährleistet. Ausserdem habe ich bereits heute vormittag erklärt, dass ein Drittel der zu Bauvorhaben brauchbaren Flächen absolut frei ist, sodass ich ohne weiteres annehme, dass man in jedem Gebiete unseres Landes auf freiem Markte die entsprechenden Grundstücke bekommen kann, um Industriebauten aufzuführen zu können.

Ich möchte diese Erwägung noch einmal vorgebracht haben, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich hier irgend einen Trick in diesem Abänderungsvorschlag sehe, bestimmt nicht! Nur bin ich der Auffassung, dass diese Abänderung auf Grund der Bestimmung des Gesetzes nicht notwendig ist, sondern dass wir auch mit den bestehenden Bestimmungen dorthin kommen, wohin eine solche Abänderung führen sollte.

**PRESIDENTE:** Lo metto in votazione senza che ciò costituisca un principio.

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Devo aggiungere un'altra cosa. — Wir sind schon bei einem Abschnitt, in welchem diese Abänderung nicht mehr hineinpasst. Dies ist eine Abänderungsbestimmung des Art. 12 des bestehenden Gesetzes, welche in den vorhergehenden Abschnitt gehört hätte.

**MOLIGNONI** (P.S.D.I.): Sono tutte norme modificatrici!

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Siamo nel capoverso delle norme interpretative, dall'art. 5 in poi.

**NARDIN** (P.C.I.): Ma si trova al posto!

**MOLIGNONI** (P.S.D.I.): Ma che cosa vuoi che sia, norme modificatrici sono tutte, dall'uno al 5 bis, invece che il 6 bis!

**PRESIDENTE:** Lo metto in votazione lo stesso, perché non saprei che giustificazione trovare, il regolamento di questo non parla. Bisognerà che ci mettiamo d'accordo quando si portano modifiche ad una legge fondamentale come ci possiamo regolare, se si possono votare ed esaminare solo gli articoli proposti dalla Giunta, o se è possibile anche che si possano esaminare articoli che non sono nella proposta della Giunta. Qui la cosa è anche più complicata perché per la prima volta si porta una legge che contiene in parte norme modificatrici ed in parte norme interpretative. Poter dire fin dove c'è una modifica e dove l'interpretazione non mi sentirei oggi, bisognerebbe esaminarla bene. Senza che ciò costituisca un precedente e riservandoci di esaminare la cosa sulla ammissibilità di articoli e su tutta la procedura, lo metto lo stesso in votazione, perché il regolamento non impedisce questo. Pongo in votazione l'emendamento di art. 6 bis: è approvato con 5 contrari, 1 astenuto. Questo emendamento è approvato. Poi sarà inserito al suo posto.

Art. 7: approvato con un astenuto.

Art. 8: approvato con 2 astenuti.

Art. 9.

**MITOLO** (M.S.I.): Proporrei di sostituire la parola « ragione » con « causa », « per qualsiasi causa ».

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): D'accordo!

**PRESIDENTE:** Viene portata questa modifica materiale, « causa » anziché « ragione ». E' posto ai voti l'articolo: approvato con uno astenuto.

Art. 10: approvato all'unanimità.

Art. 11.

**MITOLO** (M.S.I.): Anche qui vorrei domandare all'Assessore se questa norma, sancita all'articolo 11, era prevista dalla legge fondamentale austriaca.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): No!

MITOLO (M.S.I.): Allora devo osservare che qui siamo in un campo dove noi esulerebbero dalla nostra competenza legislativa perché la materia della prescrizione e della decadenza nel campo del diritto civile è materia propria del diritto civile, è stabilita dal Codice Civile, e non credo che noi si possa derogare, a meno che la deroga non fosse prevista dalla legge fondamentale austriaca, alla quale ci dobbiamo richiamare. Non credo che si possa derogare e ritengo che questa norma così com'è formulata sia incostituzionale.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Prego il consigliere Mitolo di ripetere, non sono stato attento e non ho compreso bene quello che ha chiesto.

MITOLO (M.S.I.): Ho chiesto se il principio affermato in questa norma, cioè a dire quello della imprescrittibilità del diritto alla assunzione del maso chiuso, della inalienabilità della prescrizione o decadenza del diritto di assunzione del maso chiuso è conforme ad un principio stabilito nella legge fondamentale austriaca, alla quale noi ci dobbiamo riportare. Se questo principio è affermato in quella legge, allora sempre per quell'interpretazione che a questa nostra competenza ha dato la Corte costituzionale ritengo che questo articolo sia costituzionale, ma se per caso questo non fosse, noi qui toccheremo una materia che è completamente sottratta alla nostra competenza legislativa, perché i principi che regolano la prescrizione e la decadenza sono principi che attengono al diritto civile, sono codificati nel Codice civile e non li possiamo modificare, quindi questa norma sarebbe incostituzionale.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): La decadenza, in quanto all'art. 31, è già prevista nella legge originaria, dove ci sono due anni dall'entrata in vigore della legge, entro i quali deve essere effettuata la dichiarazione di assunzione del maso. Quindi abbiamo già un termine nell'art. 31 della nostra legge sui masi chiusi. Nella legge austriaca non c'è termine di decadenza a questo diritto. Ritengo però che se non c'è nella legge austriaca, noi possiamo senz'altro riferirci al Codice civile italiano per affermare che la decadenza prevista all'art. 480 del Codice Civile vale anche per questo caso di decadenza dal diritto.

MITOLO (M.S.I.): Quello l'ho visto, riguarda la decadenza dall'assunzione e stabilisce che il diritto deve essere fatto valere entro due anni, ma

qui si parla di alienabilità: « Il diritto di assumere il maso chiuso è inalienabile... ».

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Questo era previsto sì, l'inalienabilità era prevista!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 11: approvato con un astenuto.  
Art. 12, vi sono osservazioni?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sì, è stralciato!

PRESIDENTE: E' stato stralciato dalla Commissione, pongo in votazione lo stralcio: è approvato all'unanimità.  
Art. 13.

MITOLO (M.S.I.): L'accordo è raggiunto fra l'assuntore ed i singoli coeredi, quindi proporrei di cancellare « individuali », perché gli accordi non sono mai individuali.

PRESIDENTE: Cancellare la parola « *individuale* », perché è un errore di forma. L'art. 13 è in votazione con la cancellazione di « individuali »: approvato con un astenuto.  
Art. 14: approvato all'unanimità.  
Art. 15: approvato con due astenuti.  
Art. 16.

MITOLO (M.S.I.): Qui non mi pare giusto che la proposta debba essere fatta da tutti i proprietari; presenterò un emendamento che la proposta possa essere fatta dalla maggioranza dei proprietari. Non mi pare da un punto di vista giuridico e da un punto di vista anche umano che i proprietari debbano raggiungere preventivamente l'unanimità. Basta che l'accordo sia raggiunto dalla maggioranza.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Der Vorschlag des L.Abg. Mitolo wäre ausserordentlich einleuchtend, nur verletzt dieser Vorschlag bereits erworbene Rechte. Wenn jemand Miteigentümer ist, hat er nach italienischem Recht die Möglichkeit, sich diesen Miteigentumsanteil materiell heraustrennen zu lassen. Wenn wir uns hier auf eine Mehrheit verlassen, würden solche erworbene Rechte der Minderheit geschmälert werden. Ich möchte dies an Hand eines Beispiels erläutern: Es handelt sich nicht um einen geschlossenen Hof, es handelt sich um einen Betrieb, der ein geschlossener Hof sein könnte auf Grund des Art. 2 des Grundgesetzes, und dieser Hof ist im Miteigentum von fünf Personen; drei von

diesen fünf sind einverstanden, den Hof zu schliessen, zwei nicht. Diese Zwei haben jederzeit das Recht, ihren Anteil durch eine materielle Teilung zu verlangen. Wenn wir hier das Mehrheitsprinzip einsetzen würden, so würden wir diesen beiden dieses Recht nehmen, indem wir durch eine Mehrheit die Schliessung des Hofes veranlassen würden. Ich bin der Meinung, dass wir hier nicht das Mehrheitsprinzip einführen können, weil dieses Mehrheitsprinzip bereits erworbene Rechte schmälern würde und damit, wie ich glaube, verfassungswidrig werden könnte oder damit das Gesetz gegen die allgemeinen Rechtsgrundsätze verstossen würde. Durch das Höfekreditgesetz ist immerhin ein Anreiz gegeben worden, anlässlich Erbschaftsaueinandersetzungen die Einigung zur Schliessung des Hofes zu erreichen, indem bei Einigung zur Schliessung des Hofes der Höfekredit gegeben werden kann. Wir haben auf Grund dieses Höfekreditgesetzes bereits mehrere Fälle zu verzeichnen, in welchen landwirtschaftliche Betriebe, die nicht Höfe waren und ins Miteigentum gekommen wären, auf Antrag aller Erben geschlossen wurden, weil sie auf diese Weise einen günstigen Kredit bekommen konnten, um mit Geld abgefertigt zu werden. Ich bin also nicht der Meinung, dass wir bei Anträgen zur Schliessung von Höfen, die landwirtschaftliche Besitzungen im Miteigentum sind, das Mehrheitsprinzip einführen können.

MITOLO (M.S.I.): Anch'io confesso che le spiegazioni dell'Assessore non mi hanno convinto. L'art. 3 della legge fondamentale stabilisce il diritto del proprietario o dei proprietari di chiedere la costituzione di un'azienda agricola in maso chiuso. Questo è il principio stabilito dall'art. 3. L'art. 16 della legge che stiamo discutendo, regola il modo di esercizio di questo diritto. Ora dico che una volta riconosciuto il diritto del proprietario o dei comproprietari alla trasformazione di un'azienda agricola in maso chiuso, secondo me non possono ostare altre ragioni all'infuori di quella della volontà dei comproprietari. Ora, non è giusto, è soprattutto un criterio di giustizia che deve, secondo me, guidarci nella regolazione di questo principio, non è giusto secondo me, che debba essere raggiunta l'unanimità delle volontà, e viceversa non deve prevalere quella che secondo un principio di ordine generale, non solo politico, ma anche umano, anche di carattere civilistico è rappresentato dalla maggioranza delle volontà. Le argomentazioni dell'Assessore potranno valere da un punto di vista che non so comprendere: se c'è una parte che non vuole il maso chiuso, perché di questa sua volontà non deve essere tenuto conto? Questo mi domando. Lasciamo che la maggioranza decida, come al solito,

secondo uno dei più fondamentali principi del nostro sistema democratico, anche in questo caso. So benissimo che da un certo punto di vista sostengo una tesi che può non piacere a chi non ama il maso chiuso, ma se ci dobbiamo attenere ai criteri di carattere logico e giuridico penso che non si possa fare a meno di seguire anche in questa materia questi criteri.

ARBANASICH (P.S.I.): Le ragioni che ha portato il consigliere Mitolo vanno tenute, mi pare, in giusta considerazione, perché mentre da un lato ci troviamo di fronte a un effettivo diritto quale è quello di dichiarazione di maso chiuso, che in questo caso per volontà di una minoranza non può venire esercitato, ed è una limitazione di un diritto anche questa, dall'altro ci troviamo di fronte alle conseguenze che vengono a subire coloro che, non essendo d'accordo, si trovano invece la loro proprietà dichiarata maso chiuso. Ora nei due casi da un lato mi pare che prevalga il diritto della salvaguardia, secondo i principi della legge del maso, perché abbiamo difesa la istituzione di maso chiuso, come salvaguardia anche del carattere della proprietà e quindi dovrebbe essere il concetto generale; dall'altro quello che potrebbe essere eventualmente il danno di coloro che non sono d'accordo è relativo, in quanto poi ha luogo la liquidazione delle quote che loro competono in ragione della determinazione del valore del maso; per cui non c'è una perdita effettiva in quanto c'è poi la liquidazione di quella parte che eventualmente viene a spettare, qualora venisse costituito il maso chiuso. Perché o il maso rimarrebbe in comproprietà dopo la dichiarazione di maso chiuso o potrebbero verificarsi anche degli accordi che permettano a quelli che non sono d'accordo di ricevere una parte di quello che spetta loro e andarsene. Volevo però da un punto di vista di diritto e di buon senso ricordare quello che è già avvenuto in casi quasi analoghi e in altri campi; per esempio la legislazione italiana quando dispone che un gruppo di inquilini di un certo stabile hanno diritto a chiedere il riscatto dell'alloggio; se c'è una maggioranza favorevole, il riscatto avviene...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Malgrado Benedikter!

ARBANASICH (P.S.I.): ... e la minoranza che non è d'accordo, non può impedire alla maggioranza di accedere al diritto di avere l'alloggio in proprietà. Quindi mi pare che qui dovremmo esaminare, come nel caso che abbiamo indicato, quale è il diritto fondamentale. Secondo me, poiché si tratta di una legislazione che ha degli scopi soprattutto

economici, quale è il principio fondamentale che noi vogliamo salvaguardare, quello di arrivare alla dichiarazione di maso chiuso o quello di ostacolare la dichiarazione di maso chiuso? Mi pare che questo dovrebbe essere il criterio prevalente.

**KAPFINGER (S.V.P.):** Ich habe schon vorhin scherzhalber zum Kollegen Mitolo hingerufen, dass er päpstlicher als der Papst geworden sei, und jetzt auch der Kollege Arbanasich. Gerade diejenigen, die die grössten, von ihrem Standpunkte aus berechtigten Bedenken gegen die « Unmoral » dieses Gesetzes geäussert haben, möchten dieses Gesetz jetzt — nach ihrem Gesichtswinkel — noch unmoralischer machen.

Bleiben wir bei dem Beispiel des Herrn Assessors: Zu fünft haben wir ein Gut geerbt, einen nicht geschlossenen Hof; dieses Gut ist, sagen wir, zehn Millionen Lire wert. Wenn dieses Gut als geschlossener Hof erklärt wird, dann ist es vielleicht noch sechs Millionen wert. Wenn nicht die freiwillige Einwilligung aller fünf Miteigentümer besteht, dass sie auf diese Wertverminderung eingehen, dann ist doch demjenigen ein Unrecht geschehen, der diese Wertverminderung nicht freiwillig auf sich nehmen will. Denn es stimmt nicht ganz, was der Kollege Arbanasich sagt, dass denen nichts passiert, die nicht freiwillig mitmachen wollen, da sie ja nachher die Möglichkeit hätten, ihre Anteilsquoten ausbezahlt zu erhalten. Die Anteilsquoten bekommen sie schon, aber wie gesagt, nicht mehr auf der Basis von zehn Millionen Lire, sondern auf der Basis von angenommenen sechs Millionen Lire. Das wird wohl ein Schaden sein für jemanden, der etwas geerbt hat, ohne gezwungen werden zu können, diese Erbschaft durch den Einfluss anderer verringert zu sehen. Nach meiner Ansicht wäre es eine Ungerechtigkeit, wenn diese Abänderung erfolgen würde. Die Höfe, die man früher als geschlossen betrachtet hat, sind längst geschlossen worden. Und im Grundgesetz sind sie wieder zurückgeführt worden als geschlossene Höfe, so wie sie ursprünglich erklärt worden sind. Wenn schon Unzufriedenheit zugegebenerweise besteht, weil sie bestehen muss, machen wir sie doch nicht noch grösser, wenn wir entgegenkommen können. Wie gesagt, treiben wir das harte Gesetz, *lex est dura lex*, nicht freiwilligerweise in eine noch grössere Härte.

**ARBANASICH (P.S.I.):** Se anche ci possono essere delle verità in quello che il cons. Kapfinger ha esposto circa la diminuzione del valore del maso che è conseguenza della dichiarazione di maso chiuso, penso che questo possa anche trovare la sua disciplina in una diversa regolamentazione quando

si tratti di casi come questo, dei criteri di liquidazione. In questo caso basterebbe che la valutazione non avvenisse in base a una stima che tenga conto della dichiarazione di maso chiuso, ma secondo il valore che la proprietà aveva prima della dichiarazione. Questo criterio consiglia, coloro che sono favorevoli alla dichiarazione, a valutare la convenienza di chiedere, nonostante non raggiungano la totalità, la dichiarazione di maso chiuso, pur sapendo di dover liquidare in base alla stima del valore effettivo della proprietà coloro che non sono d'accordo. Però questo non toglie niente a quello che dicevo prima, cioè se lo scopo della legge è quello di avviare laddove ci sia l'interesse economico la proprietà ad essere dichiarata maso chiuso, è questo il concetto che dovrebbe prevalere sull'altro, perché come ho detto, l'altro può essere regolamentato anche nell'interesse di coloro che non fossero d'accordo nella dichiarazione di maso chiuso.

**BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.):** Ich möchte hier schon noch einen Aspekt mitteilen, auf den man vielleicht nicht hinreichend genug aufmerksam gemacht hat. Die Darlegungen des Herrn Dr. Kapfinger stimmen tatsächlich genau. Mit einer solchen Majorisierung würden wir wohl erworbene Rechte der Minderheit verletzen. Man möge sich dessen klar sein, dass bei einer solchen Schliessung nicht eine Hofübernahme zustandekommt, sondern eine Zwangsgemeinschaft. Es ist nicht so, dass auf Grund der Einigung zur Schliessung einer dieser fünf Miteigentümer berechtigt ist, den Hof zu übernehmen, wenn der Betrieb in Miteigentum ist, sondern diese fünf bleiben im Miteigentum, wenn nicht alle bereit sind, die Gemeinschaft zu lösen und durch Verträge unter sich einem einzigen Eigentümer den Hof zu übergeben. Es gäbe dann auf diesem Hofe eine Verwaltungsgemeinschaft, die von der Mehrheit der Miteigentümer geführt würde. Auf Grund der bestehenden Erfahrung wird dann die Minderheit in der Verwaltung des Hofes entsprechend gering geschätzt, entsprechend benachteiligt. In diesem Falle würden wir einen Hof haben, der, wirtschaftlich gesehen, kaum gut verwaltet wird, weil sich die Miteigentümer, die nicht mehr das Recht haben, die Teilung vorzunehmen, streiten.

Auch glaube ich, dass es nicht unsere Absicht sein soll, meine ist es jedenfalls nicht, dass wir in unserem Lande nur mehr geschlossene Höfe haben; sondern neben den geschlossenen Höfen soll noch ein Teil an landwirtschaftlichem Grund vorhanden sein, der dem freien Verkehr unterzogen wird. Meines Erachtens wäre es wirtschaftlich nicht gesund, wenn wir in unserem Lande den gesamten land-

wirtschaftlichen Grund in Höfen geschlossen hätten. Wirtschaftlich richtig müsste es sein, dass ein sinnvolles Verhältnis besteht zwischen dem zu geschlossenen Höfen gehörenden unveräußerlichen, unabtrennbaren Grund und dem Teil des verfügbaren landwirtschaftlichen Grundes, der Gegenstand freien Verkaufes sein müsste. Wir dürfen hier den Bogen nicht überspannen und dadurch das Gesetz absolut unpopulär und zu drakonisch gestalten.

MITOLO (M.S.I.): Già con l'art. 1 della legge che ha imposto il maso chiuso che non era più dal 1929. Chissà quante opposizioni avrà incontrato!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): C'erano le premesse!

PRESIDENTE: Insiste sull'emendamento? Lo pongo in votazione: è respinto a maggioranza. È posto ai voti l'intero art. 16: approvato a maggioranza con un voto contrario e 3 astensioni.

Art. 17.

MITOLO (M.S.I.): Invece di « *occorrendovi* » « *occorrendo* », è una correzione formale!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Sì, va bene!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 17: approvato all'unanimità.

Art. 18.

MITOLO (M.S.I.): Un'osservazione di carattere formale « dall'istante in persona »; è logico che se deve essere l'istante deve essere di persona. Poi invece che « *rispettivamente* » « *ovvero* ».

Nell'articolo precedente, se è possibile, un'altra correzione di carattere formale: « si deve tenere debito conto di essa »; se si dice « *tenerne* » si deve cancellare « *di essa* ». Anche all'art. 18.

PRESIDENTE: L'articolo precedente è già votato!

MITOLO (M.S.I.): Ma siccome si tratta di correzioni di carattere formale!

PRESIDENTE: Cancelliamo la dizione « *di essa* ».

MITOLO (M.S.I.): All'art. 18, terzo comma, dove è detto: « All'istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso » non dire « è allegato » ma: « sono allegati il foglio di possesso, l'estratto tavolare ecc. ».

Al penultimo comma cancellare la dizione « ad esse » e dire « sulle istanze presentate entro 60 giorni », perché si sa che sono presentate alle commissioni.

Ultimo comma: « Le commissioni che non decidono entro il termine prescritto sulle istanze ad esse sottoposte... »; cancellerei tutta la frase « sulle istanze ad esse sottoposte » perché è logico che si riferisce alle istanze sottoposte. Inoltre proporrei di dire « possono essere sciolte » anziché « sono sciolte » perché mi sembra troppo categorico.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): « Possono essere sciolte ».

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Quante né hai sciolte?

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Non c'erano ancora i termini!

PRESIDENTE: Ripetendo l'articolo, al 1° comma dell'art. 18 cancellare le parole « *in persona* »; invece di « *rispettivamente* » dire « *ovvero* »; poi al terzo comma « *sono allegati il foglio di possesso* »; al 4° comma, cancellare « *ad esse* ». Dall'ultimo comma cancellare « *sulle istanze ad esse sottoposte* ». C'è l'emendamento del « *possono* », pongo in votazione l'emendamento: è approvato all'unanimità. Pongo in votazione l'art. 18: approvato con un astenuto.

Art. 19.

MITOLO (M.S.I.): Anche qui vorrei fare la solita domanda, se il carattere di esecutorietà che viene dato da questo articolo alla decisione delle commissioni locali era previsto nella legge madre, oppure se è un'innovazione della nostra legge, perché ha la sua importanza che la decisione della Commissione sia immediatamente esecutiva, perché sono ricorribili queste decisioni alla commissione provinciale.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob dies aus dem Höfegesetz von 1900 hervorgeht. Die bisherige Praxis hat jedoch bewiesen, dass man die positiven Entscheidungen als unmittelbar exekutiv angenommen hat. Dieser Artikel ist also eigentlich nur die Kodifizierung der bestehenden Praxis.

NICOLUSSI-LECK (S.V.P.): Vengono rese esecutive quelle dove non c'è opposizione da parte di nessuno.

MITOLO (M.S.I.): Se sono ricorribili, possono essere impugnate davanti alla commissione provinciale.

NICOLUSSI-LECK (S.V.P.): Allora corre il termine di 30 giorni, entro 30 giorni si ricorre o diventa esecutiva.

MITOLO (M.S.I.): Ma non è chiaro. Le decisioni delle commissioni locali possono essere impugnate davanti alla commissione provinciale, questo è pacifico. Ora, qui è detto: « Le decisioni, disposizioni e dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi, che siano conformi alla istanza dell'unico proprietario o di tutti i comproprietari o coeredi, sono immediatamente esecutive ».

Ma se sono impugnate, l'impugnazione sospende l'esecuzione o non la sospende? In base a questo comma non la sospende. E' come per il caso delle sentenze; se una sentenza è dichiarata esecutiva, può essere impugnata, ma l'esecuzione può essere solo eventualmente sospesa. Ma qui non è nemmeno previsto il caso della sospensione dell'esecuzione, quindi le decisioni che sono impugnate, cioè l'impugnazione delle decisioni sospende l'esecutività, o per lo meno non deve essere detto che possono essere immediatamente esecutive. Sono esecutive solo se nello spazio di 30 giorni non vengono impugnate, mi pare che questa sarebbe la cosa più chiara e più giusta anche. Se no diventa esecutiva una decisione contro la quale poi si ricorre.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): D'accordo; purtuttavia in questi casi, qui previsti, le istanze che vengono evase in senso positivo dell'unico proprietario o di tutti i comproprietari sono esecutive, perché non è possibile che loro le impugnino.

NICOLUSSI-LECK (S.V.P.): Non è possibile perché loro hanno fatto un'istanza unica!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Non è possibile che qui possa avvenire un ricorso, per il fatto che è stato accolto quanto loro hanno chiesto tutti insieme o quanto loro erano legittimati a chiedere.

MITOLO (M.S.I.): Adesso è chiaro ho capito; per maggior chiarezza invece di dire « che siamo conformi » io direi « che abbiano accolto l'istanza dell'unico proprietario », perché si tratta di un'istanza che deve essere accolta dalla commissione, quindi ci deve essere una decisione; quindi direi « abbiano accolto l'istanza dell'unico proprietario o di tutti i comproprietari ».

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Sì, d'accordo!

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta anziché « che siano conformi all'istanza dell'unico proprietario », dire « che abbiano accolto la istanza »: è approvata all'unanimità.

L'art. 19, con l'emendamento, è in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 20.

MITOLO (M.S.I.): Al posto di « rispettivamente » « ovvero », e invece di « è da corrispondere » dire « deve essere corrisposto ». Anche qui, nelle ultime tre righe, non « sono da osservare », ma « devono essere osservate ».

PRESIDENTE: Correzioni di forma sono queste, al posto di « rispettivamente » « ovvero »; ed invece che « è da corrispondere » « deve essere corrisposto »; invece che « sono da osservare » « devono essere osservate ». Pongo in votazione l'art. 20: è approvato all'unanimità.

Art. 21.

MITOLO (M.S.I.): Alla 5<sup>a</sup> riga cancellare la parola « una » si dice « in pendenza di causa »; invece che « è da considerare » « deve considerarsi ».

Ho già accennato stamane nel corso della discussione generale che non condivido l'impostazione di questo articolo, e precisamente il fatto che sia definito come procedimento non contenzioso quello previsto da questa parte del disegno di legge. Secondo me, pur non avendo approfondito questo problema, secondo me questo è un vero e proprio procedimento contenzioso, basta il riferimento agli articoli del codice di procedura civile perché si debba arrivare a questa conclusione, basta soprattutto il richiamo all'art. 295 che prevede la sospensione addirittura del procedimento, ed è procedimento contenzioso, nei casi in cui ricorrano i presupposti dell'art. 3 del Codice di Procedura penale, cioè nel caso in cui vi siano pendenze di carattere penale. Come si fa a dire che non è procedimento contenzioso questo che è persino collegato con la procedura penale. Quindi non sono assolutamente d'accordo con questa definizione giuridica, naturalmente non sono nemmeno d'accordo con il terzo comma, il quale dice che « ... i provvedimenti del Pretore, siano essi dati con decreto o ordinanza, non sono soggetti ad impugnazione ». Oltre che a un difetto di potestà legislativa in questa materia, la giurisdizione del Pretore noi la dobbiamo accettare così come essa è, non possiamo porre dei limiti, è già tanto secondo me che il legislatore ci abbia riconosciuto la potestà

in questa materia, e che questa potestà sia così estesa da interferire addirittura nell'ordinamento giudiziario, è già tanto; se noi addirittura vogliamo porre dei limiti alla possibilità giurisdizionale, come è fatto in questo articolo qui, è certo, secondo me, che noi andiamo fuori dalle nostre competenze. Quindi non sono d'accordo con questo articolo e pregherei l'Assessore di volerlo rivedere.

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Avevo già detto in sede di discussione generale che questa classifica, come procedimento non contenzioso, è dubbia e controversa. Ci sono di quelli che ammettono che sia non contenzioso, come ci sono di quelli che affermano il contrario, come p. es. Lei. Per quanto riguarda il terzo comma che elimina, se non è disposto diversamente, il ricorso, questa disposizione è stata data per sollecitare ed abbreviare la procedura. Oltre a queste ordinanze procedurali, in tutti gli altri casi il ricorso è possibile, ma l'ordinanza per la fissazione di un termine ecc., dovrebbe essere non impugnabile, per sollecitare il procedimento. Penso che si potrebbe anche approvare così l'articolo.

**MITOLO** (M.S.I.): Io lo ritengo incostituzionale, perché contrasta con l'art. 113 mi sembra della Costituzione, se non altro il terzo comma; non mi pare di poter nutrire dubbi per quanto riguarda la Costituzione. Ad ogni modo fate come volete.

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Chiedo la sospensione della trattazione di questo articolo; lo votiamo caso mai alla fine della legge, non votiamo adesso, sospendiamo la votazione.

**PRESIDENTE**: Va bene, sono d'accordo. Allora andiamo avanti con l'art. 23.

**MITOLO** (M.S.I.): Al comma uno, dove si parla dello elenco ufficiale della Giunta provinciale da trasmettersi al Tribunale, propongo lo stralcio delle parole « residenti nella provincia di Bolzano ». Se la compilazione di questo elenco è nella facoltà discrezionale della Giunta provinciale, penso che la Giunta provinciale possa compilarlo anche senza tenere conto di professionisti che non abbiano la residenza a Bolzano. Però limitare questa facoltà con legge a me pare eccessivo, perché nel caso in cui non si trovassero in provincia di Bolzano esperti tali da poter assolvere a queste funzioni, dovrebbe rimanere il diritto di chi lo richiede, cioè la facoltà da parte del Pretore di scegliere anche fuori dalla provincia di Bolzano, per esempio nella provincia di Trento, l'esperto. Secondo me è anche incostitu-

zionale perché voi ponete un limite all'esercizio di una professione, che, come voi sapete, non ha limiti di carattere territoriale, perché in fondo gli esperti che verranno compresi in questo albo saranno dei professionisti.

**ARBANASICH** (P.S.I.): Sento per correttezza di dover prendere la parola anche perché il collega Mitolo mi richiede di firmare l'emendamento che ha testé illustrato. In sede di Commissione abbiamo discusso ampiamente circa i criteri per la composizione di questa commissione, e se diamo uno sguardo alla formulazione originaria ci accorgeremo della modifica sostanziale che abbiamo introdotto. Soprattutto il requisito della residenza per gli esperti è stato introdotto come surrogato della soppressione dal testo proposto dalla Giunta di questa frase: « *nonché degli usi e dei valori locali* », il che ci sembrava cosa molta difficile, perché avrebbe dovuto addirittura presupporre un esame preventivo per accertare che il perito fosse a conoscenza degli usi e valori locali. Per cui abbiamo ritenuto che questa garanzia esistesse, almeno per quelli che sono residenti nella provincia di Bolzano, trattandosi di esperti del ramo e potesse essere una garanzia sufficiente, così abbiamo in sede di Commissione, praticamente, mi si consenta il termine non troppo adatto, comperato questa frase vendendo l'altra. Questo mi impedisce, collega Mitolo, di firmare l'emendamento perché sono fra l'altro proponente del testo attuale, come presidente della Commissione. Direi però che a noi ha soddisfatto la limitazione della scelta tra i residenti per due motivi: in primo luogo perché abbiamo ammesso tutti gli esperti, con l'unico requisito della iscrizione all'albo da almeno tre anni, cosa che invece prima non c'era e lasciava veramente un'ampia discrezionalità alla Giunta; ed abbiamo quindi inserito il requisito della residenza come garanzia della conoscenza degli usi e valori locali. Ho voluto spiegare questo.

**MITOLO** (M.S.I.): Ringrazio il collega Arbanasich della spiegazione. Vorrei chiedere all'Assessore perché si è limitato...

**PRESIDENTE**: Se ha bisogno di una firma gliela faccio io, per consentire di presentare l'emendamento, anch'io sono convinto che l'art. 92 della Costituzione non ci consente di fare questa limitazione dell'esercizio della professione, per questa frase qui rischiamo di avere la legge bocciata. Questa è la mia opinione personale.

**MITOLO** (M.S.I.): Vorrei sapere dall'Assessore perché si è ritenuto che l'albo degli esperti fosse limitato ai laureati in materia forestale o agraria,



perché per esempio penso che anche i laureati in materie economiche-commerciali siano in grado di poter fare una valutazione di un maso.

KAPFINGER (S.V.P.): E' proibito per legge di fare stime agrarie, il codice penale!

MITOLO (M.S.I.): Un commercialista non può fare la valutazione di un'azienda agraria?

KAPFINGER (S.V.P.): No, c'è un'apposita disposizione del Codice penale che dice che dove è previsto l'albo professionale e specificata l'attività professionale, è proibito l'esercizio da parte di uno che non appartiene...

MITOLO (M.S.I.): Se portate questo articolo di legge sì, se voi fate l'albo professionale speciale il cui accesso è limitato ai laureati in agraria e in scienze forestali, d'accordo che chiunque eserciti questa professione incorre nelle sanzioni del Codice penale. Ma io chiedo perché volete limitare questo albo speciale ai laureati in scienze agraria e forestale, per ragioni di carattere tecnico o funzionale?

ARBANASICH (P.S.I.): Se ho bene capito, l'albo esiste già.

MITOLO (M.S.I.): L'albo lo deve fare la Giunta provinciale.

ARBANASICH (P.S.I.): Quello è l'elenco!

DALSASS (S.V.P.): L'albo è quello che è!

MITOLO (M.S.I.): Quindi l'elenco dell'albo non è l'elenco della Giunta! Quindi il Pretore in parola può scegliere l'esperto oltre che dall'elenco della Giunta anche dall'albo professionale!

DALSASS (S.V.P.): Certamente che può, dall'albo!

ARBANASICH (P.S.I.): Una lettura attenta dell'articolo risolve il problema. « *Nomina l'esperto d'ufficio — dice l'articolo — fra i laureati in materia agraria o forestale!...* ». Quindi il requisito della laurea in materie agrarie o forestali; « *iscritti all'albo professionale della provincia di Bolzano* », quindi questo presuppone che esista un albo professionale dei laureati in materia agraria e forestale.

MITOLO (M.S.I.): Quello e'è, non c'è dubbio!

ARBANASICH (P.S.I.): La Giunta provinciale non può fare delle esclusioni, la Giunta deve in-

serire nell'elenco tutti i laureati in materia agraria e forestale, che abbiano il requisito dell'iscrizione di tre anni, non può escludere nessuno, per nessun altro motivo; può escludere chi ha 2 anni ed 11 mesi.

BENEDIKTER (S.V.P.): Che abbia la conoscenza della lingua tedesca!

ARBANASICH (P.S.I.): Poi c'è il requisito della conoscenza delle due lingue, ma per altri motivi non c'è motivo di esclusione. Ora, la questione sollevata dal Presidente, se questo sia possibile trattandosi di una questione che potrebbe costituire limitazione per tutti gli altri professionisti che esistono sul territorio nazionale. E' una valutazione che non mi sento di fare in questo momento. Però qui ho voluto chiarire la portata dell'articolo, che è questa: tutti i laureati che sono iscritti da tre anni quindi la Giunta non può escluderli, perché contro la esclusione si può anche ricorrere.

MITOLO (M.S.I.): Comprendo, così com'è formulato, che il Pretore ha facoltà di scegliere l'esperto fra gli iscritti all'albo professionale e che il Presidente del Tribunale ha l'elenco ufficiale che gli trasmette la Giunta. Qui non è detto che il giudice debba scegliere l'esperto dall'elenco trasmesso dalla Giunta, quindi questa facoltà di libera scelta al giudice resta, sia pure con le limitazioni che sono indicate qui e alcune delle quali per me sono incostituzionali.

KAPFINGER (S.V.P.): E' un mezzo dialogo, quindi facciamo più presto così. Per dimostrare, mi permetta, proprio a Lei avvocato, cito questo: il Pretore, il Tribunale ha un albo speciale *ad hoc* anche oggi, e uno che è iscritto all'albo professionale non può essere chiamato dal Pretore sia in Pretura che in Tribunale, ma deve fare domanda, dove deve allegare tanti documenti speciali per essere iscritto all'albo dei periti giudiziari. Anche questo le dimostra che non basta l'albo professionale, ci vuole già lì un elenco speciale.

MITOLO (M.S.I.): Allora cambiate la dizione dell'articolo, perché qui si comprende questo; dite « *nomina l'esperto iscritto nell'elenco ufficiale della Giunta provinciale...* », ecc.

KAPFINGER (S.V.P.): Posticipato, anziché anticipato, questa è la differenza!

MITOLO (M.S.I.): No, perché qui è detto: « *Apposito elenco ufficiale è redatto dalla Giunta provinciale, annualmente aggiornato, e trasmesso al*

Presidente del Tribunale », e chi deve fare la scelta è il Pretore; allora avrebbe dovuto dire « trasmesso a tutti i Pretori dei mandamenti della provincia ».

KAPFINGER (S.V.P.): Ma credo che l'Assessore, la Commissione in questo caso, l'ha fatto perché non può avere rapporti diretti con gli uffici che sottostanno all'ufficio provinciale. Lo manda al Tribunale, il quale pensa a mandarlo ai Pretori, come tutti gli atti d'ufficio.

MITOLO (M.S.I.): Guardi che l'autorità giudiziaria è autonoma, chi ha detto che deve trasmetterlo!

KAPFINGER (S.V.P.): Als Antwort auf die Anfrage, ob die Geometer befähigt sind oder nicht, möchte ich nur, so gut er mir in Erinnerung ist, den Wortlaut des Berufsalbums für Geometer spezifizieren: Das Berufsalbum sieht die Tätigkeit der Geometer vor « per stime — wie es wortwörtlich heisst — di lieve entità ». Und um endlich diesen sehr vagen Ausdruck « lieve entità » zu begrenzen, weil es sich jedesmal um einen sehr heiklen Fall handelt, ist im voraus der Ausschluss der Geometer vorgehen.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Nach den Darlegungen des Herrn Dr. Molignoni wäre ich jetzt der Meinung, dass man aus Gründen der Klarheit den Punkt 1) nach dem Text des Ausschusses abstimmen sollte; dieser ist wesentlich klarer als der Text der Kommission.

Hinsichtlich der Frage des Präsidenten des Landtages, die Geometer und periti agrari betreffend, verweise ich auf einen Artikel, der noch kommen wird, in welchem es heisst, dass diese Kategorien ohne weiteres als Parteisachverständige tätig sein können, nicht aber als Amtssachverständige, aus den Gründen, die Herr Dr. Kapfinger bereits vorgetragen hat. Wir haben gerade mit der Kategorie der Geometer und der periti agrari in ihrer Tätigkeit als Amtssachverständige infolge ihrer vielleicht nicht ausreichenden Vorbildung nicht die besten Erfahrungen gemacht. Und es ist notwendig, dass diese delikate Aufgabe, wohl die delikateste im ganzen Höfegesetz, einer qualifizierten Berufsgruppe vorbehalten bleibe.

PRESIDENTE: C'è un emendamento, stralcia-re: « *residenti nella provincia di Bolzano* ».

MITOLO (M.S.I.): Ma discutiamo sul testo della Giunta. C'è una proposta di sostituire, bisogna

prima decidere se sostituiamo il testo proposto dalla Commissione e ritorniamo al testo della Giunta, come ha dichiarato l'Assessore Brugger, poi dopo discuteremo gli emendamenti.

PRESIDENTE: L'emendamento è questo, cioè si chiede di ritornare sul testo della Giunta, e non su quello della Commissione, il che equivale allo stralcio del testo della Commissione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): A proposito del ritorno al testo della Giunta, in Commissione ci siamo dilungati, credo per un'ora, su questo art. 23. Abbiamo voluto impedire un monopolio che si potrebbe egregiamente istituire con la dizione « nonché la conoscenza degli usi e valori locali », vale a dire che si tratta sempre di quei due o tre, che non voglio chiamare per nome, anche perché potrei chiamare delle persone presenti e non è il caso. Questo si voleva impedire in Commissione. Allora se volete ritornare al testo della Giunta togliete almeno « nonché degli usi e valori locali », lasciate « che abbiano la conoscenza della lingua tedesca », basta; perché là dentro ci sia la possibilità di muoversi dentro un numero decente e ragionevole; di monopoli ne facciamo troppi coi consulenti, i sostenitori di cause civili della Giunta provinciale ecc. Non facciamolo anche qui, facciamo punto dopo « lingua italiana e tedesca », ed eliminiamo quella frase.

ARBANASICH (P.S.I.): Se mi permettete due minuti, sto preparando un emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato dal cons. Mitolo si può lo stesso discutere, anche in quel testo c'è la questione di « *residenti nella provincia di Bolzano* »; intanto che Lei lo presenta discutiamo questo!

BENEDIKTER (S.V.P.): C'è una differenza fra il testo della Giunta ed il testo della Commissione, nel senso che nel testo della Giunta non compare l'albo, quindi la residenza ha un altro significato, ha il suo significato. Non c'è più la questione dell'albo, quindi ci sono i requisiti materiali in sé e per sé presi, quindi trattandosi di un emendamento di carattere più generale dovrebbe essere prima messo ai voti l'emendamento di sostituire il testo della Commissione con un altro testo, che poi viene indicato come testo della Giunta.

PRESIDENTE: Non ho nessuna difficoltà. L'emendamento dell'Assessore Benedikter, Pupp e Fioreschy chiede lo stralcio del testo della Commissione per rimanere nel testo della Giunta; l'emenda-

mento di Arbanasich e Molignoni dice: « 1) *Nomina l'esperto d'ufficio fra i laureati in materia agraria o forestale compresi in apposito elenco ufficiale, redatto dalla Giunta provinciale e trasmesso al Presidente del Tribunale. La Giunta provinciale compilerà l'elenco includendovi tutti coloro che siano iscritti all'albo professionale della provincia di Bolzano, cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano e i quali abbiano conoscenza delle lingue italiana e tedesca. L'elenco dovrà essere annualmente aggiornato* ».

Se i presentatori dell'emendamento della Giunta ritengono che questo sia comprensivo allora ritirano il proprio!

MITOLO (M.S.I.): Sarci d'accordo sull'emendamento presentato dai colleghi Arbanasich e Molignoni, se non ravvisassi una superfluità in quell'elenco compilato dalla Giunta e che deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria. Perché l'emendamento dice che la Giunta deve compilare un elenco di esperti, il quale deve comprendere coloro che sono iscritti nell'albo, ed allora tanto vale dire che questi esperti siano presi, come di solito, dall'albo professionale, il quale ha anche carattere provinciale e come tale rende superflue anche altre limitazioni. Perché delle due l'una, o il criterio è quello di attenersi all'albo professionale, e allora si sa quali sono i requisiti per l'accesso all'albo professionale, o il criterio viceversa è quello di fare l'elenco speciale al quale deve provvedere la Giunta provinciale, e allora bisogna indicare con molta precisione i criteri in base ai quali questo elenco speciale può essere fatto. Però io sono del parere che è sufficiente l'albo professionale, come avviene negli altri campi. Così anche per quanto riguarda la nomina del consulente in materia di valutazione dei masi chiusi, penso che sia sufficiente che il Pretore possa scegliere l'esperto dall'albo professionale.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Vorrei entrare nel merito dell'emendamento presentato da Arbanasich e Molignoni; includerei i tre anni di iscrizione all'albo professionale, come previsto nel testo della Commissione.

ARBANASICH (P.S.I.): Accetto, ho accettato in Commissione!

MITOLO (M.S.I.): In questo modo significa violare la legge professionale che dice che si può esercitare la professione senza limiti.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma si tratta di un ufficio speciale!

MITOLO (M.S.I.): Se dite che volete un elenco speciale posso, anche da un punto di vista logico, ammettere quelle limitazioni che voi volete mettere, ma se viceversa accettate il criterio che la scelta va fatta dall'albo professionale, queste limitazioni secondo me non possono essere messe. E' lo stesso dire che un avvocato non può assistere nella trattazione di queste controversie se non è iscritto da almeno tre anni nell'albo degli avvocati!

BENEDIKTER (S.V.P.): C'è un elenco speciale, solo che nell'elenco speciale vengono messi tutti gli iscritti all'albo, purché abbiano un periodo di esercizio di tre anni nella provincia.

MITOLO (M.S.I.): Ma l'elenco speciale adesso c'è?

BENEDIKTER (S.V.P.): No, può essere creato ad hoc!

MITOLO (M.S.I.): D'accordo, ma se fate l'elenco speciale non potete mettere quelle limitazioni e io non sono d'accordo. Ma secondo me è molto più semplice attenersi al criterio della scelta dall'albo professionale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma se si vuole aggiungere qualche altro requisito oltre a quelli che sono richiesti per l'inclusione nell'albo allora è meglio ricorrere a questa forma, perché come lei ha sollevato giustamente prima, si crea solo confusione quando si dice tutti gli iscritti all'albo, purché abbiano altri requisiti che non sono richiesti per l'iscrizione all'albo come tale; è meglio dire « in un elenco nel quale sono trasportati tutti gli iscritti all'albo, purché abbiano un esercizio di tre anni della professione ».

MITOLO (M.S.I.): Allora è un emendamento all'emendamento di Molignoni!

PRESIDENTE: Il testo è quello che ho letto prima; è stato aggiunto « *iscritti nell'albo professionale della provincia di Bolzano da almeno tre anni* », ed è stato cancellato « *cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano* ». Inoltre è stata inserita la parola « *adeguata* »: « *i quali abbiano un'adeguata conoscenza della lingua tedesca* ». Non possono essere iscritti all'albo se non sono residenti. Allora è chiaro questo. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità. E' ritirato l'emendamento della Giunta e quello del cons. Mitolo anche. Pongo in votazione l'art. 23 nel testo della Commissione: approvato all'unanimità.

Art. 24: approvato all'unanimità.

Art. 25: approvato all'unanimità.

Art. 26.

MITOLO (M.S.I.): Per una correzione di carattere formale, a pag. 16 invece di dire « da interpellare » dire « deve essere interpellato ». Non « rispettivamente », ma « o »; non « dal o dagli esperti » ma « dall'esperto o dagli esperti »; poi: « spese e competenze degli esperti d'ufficio da liquidarsi »; all'ultimo comma, invece « dell'elaborato » dire « della relazione ».

PRESIDENTE: C'è un emendamento formale di Benedikter, Brugger e Kapfinger che dice: Introdurre il quarto comma con le parole: « *Per la stima dei boschi facenti parte del maso...* ». Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità. Poi le modifiche formali (*legge - liest*).

MITOLO (M.S.I.): Poi sostituire anche la parola « elaborato », con « relazione ».

PRESIDENTE: Poi è anche proposto di sopprimere: « le spese degli esperti di parte si considerano spese di parte ».

MITOLO (M.S.I.): E' logico, quello è superfluo!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Lascierei anche se è superfluo, affinché coloro che leggono la legge sappiano che devono pagare la loro parte. Posso, per piacere, avere un momento gli emendamenti formali proposti da Mitolo?

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 26: approvato all'unanimità.

Art. 27:

MITOLO (M.S.I.): Al comma primo, « fra aventi diritto all'assunzione ed i singoli coeredi ».

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Qui non dovrebbe esserci l'articolo « i », perché non sono i singoli coeredi, tutti, benché una parte dei coeredi possono anche essere quelli che hanno già concordato con l'assuntore. Perciò ritengo che potrebbe confondere l'articolo determinato. Se sono 5 i coeredi e si procede in base all'art. 27, l'assuntore con due coeredi si è già accordato amichevolmente, senza che ci sia stata la necessità di una stima del maso, e per gli altri tre era necessario questo procedimento stabilito nella prima parte

dell'art. 27; allora il Prefore, su richiesta, dà atto di questi due accordi. Non so se sia giusto mettere qui l'articolo determinato, poiché non si tratta di tutti i coeredi, ma di singoli coeredi, come lo vorrebbe esprimere altrimenti?

MITOLO (M.S.I.): Direi « dà atto di eventuali accordi raggiunti », e basta, fra chi si sa! « Dà atto, su richiesta, di eventuali accordi raggiunti », si sa che è fra l'avente diritto e tutti o una parte dei coeredi.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Lasciamo così!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 27: approvato all'unanimità.

Art. 28: approvato all'unanimità.

Art. 29:

ARBANASICH (P.S.I.): Una piccola osservazione, da « *deposito nella Pretura* » « *in Pretura* ». E' chiaro che si riferisce a quella di competenza.

Poi volevo sollevare una questione di opportunità sull'ulteriore svolgimento dei lavori: proseguiamo fino all'esaurimento dei lavori della sessione o interrompiamo? Sono le 18,15 e dopo questa legge ci sono altre materie all'ordine del giorno; comunque dovremo ritornare in Consiglio provinciale, ed allora dal momento che dobbiamo fare un'altra seduta vediamo se non sia il caso di sospendere e di riprendere domani o dopodomani o la prossima settimana.

PRESIDENTE: Proporrei di finire la legge, abbiamo ancora mezz'ora di tempo e forse si finisce, poi ci si riunisce la prossima settimana perché domani non sono in sede e il dott. Magnago nemmeno. Ci metteremo d'accordo in Consiglio regionale.

DALSASS (S.V.P.): Fissiamo per giovedì o venerdì della prossima settimana.

PRESIDENTE: Si potrebbe anche chiedere di fare una seduta unica fino alle due del pomeriggio per finire i nostri lavori, la riunione sarà giovedì o venerdì, a meno che non vogliamo fare seduta lunedì.

MITOLO (M.S.I.): Volevo chiedere una spiegazione, il reclamo al Tribunale previsto dall'art. 29 è quello di cui si fa cenno all'art. 25 della legge fondamentale?

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste -

S.V.P.): Sì, non so, vuole fare riferimento a quell'articolo lì.

MITOLO (M.S.I.): Forse sarebbe bene dire « salvo il reclamo al Tribunale previsto all'art. 25 della legge fondamentale ».

PRESIDENTE: Viene iscritto questo reclamo, altre osservazioni? Pongo ai voti l'art. 29: approvato all'unanimità.

Art. 30: approvato all'unanimità.

Art. 31: approvato con uno astenuto.

Art. 32:

RIZZI (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Al primo comma si potrebbe dire « Sono normalmente escluse le persone mentalmente incapaci o che per altri motivi non siano idonee o qualificate a condurre personalmente il maso, benché risiedano abitualmente sullo stesso », non « risiedendo ».

PUPP (Präsident des Landesausschusses - S.V.P.): Ich hätte gerne einen Fall hier hineingebracht, einen Härtefall, dem ich einige Male begegnet bin. Ich kenne drei Fälle, in denen sich Folgendes ereignet hat. Der Älteste ist vielleicht zwanzig Jahre lang vom Hofe fort gewesen, hat sich anderswo eine Existenz gesucht, und die anderen Kinder, die am Hofe zurückgeblieben sind, haben in diesen Jahren den väterlichen Hof in schwerer und mühevoller Arbeit bearbeitet. Plötzlich ist das Höfegesetz in Kraft getreten und nun ist es dem Ältesten der Geschwister eingefallen, auf den väterlichen Hof zurückzukehren. Der Mann also, der eigentlich in einer anderen Gemeinde eine Existenz hatte, kommt jetzt zurück und nimmt denen den Hof weg, die in diesen zwanzig Jahren den Hof bearbeitet haben. Ich finde dies eine ungerechte oder zumindest sehr harte Lösung. Ich möchte den Herrn Assessor fragen, ob der Fall hier geregelt ist.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Wir gehen hier bei diesen Bestimmungen hart an den Grenzen des Verfassungsmässigen vorbei. Doch ich glaube, dass wir hier mit der Festlegung der Qualifizierung, den Hof zu führen, einen ähnlichen Fall in Zukunft ausschliessen würden können. Denn wenn der Zweitälteste und die anderen Geschwister die ganze Zeit auf dem Hofe gewesen sind und den Hof bewirtschaftet haben, der andere zwanzig Jahre lang weg war, dann ist doch sicherlich der Zweitgeborene der Qualifiziertere, den Hof zu übernehmen, als derjenige, der zwanzig Jahre lang vielleicht einem anderen Berufe

nachgegangen ist und in einem solchen Falle wahrscheinlich auch nicht auf dem Hofe gewohnt hat. Es sind dies Fälle, die ohne Zweifel längere Verfahren mit sich ziehen werden. Aber eine klarere Formulierung dieses Artikels, unter Aufzählung verschiedener Kasuistik, wird man fast nicht zustandebekommen können.

MITOLO (M.S.I.): L'incapacità prevista da questo articolo è quella legale, cioè quella contemplata dal Codice; io proporrei di dire allora « le persone incapaci ai sensi dell'art. 428 del Codice Civile ». Perché deve trattarsi di incapacità legale e non di incapacità generica.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): In questo caso non citerei il Codice civile, per il fatto che potremmo cozzare contro determinati principi sulla parità dei diritti e sulle esclusioni. Qui mi riferisco alla legge del 1900 del Tirolo, e perciò non vorrei precisare gli articoli del Codice Civile, perché spero che con il riferimento alla legge del 1900 questa norma possa passare il controllo governativo, dopo tutto quanto è stato detto dalla Corte costituzionale, mentre citando il Codice civile avrei dei dubbi.

MITOLO (M.S.I.): L'abbiamo citato in altri articoli!

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Ma quando non eravamo così vicini alla violazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico; questo in un certo senso cozza contro la parità dei diritti di tutti. Preferirei non citare!

MITOLO (M.S.I.): Siccome chi deve decidere è il Pretore, bisognerebbe dargli delle indicazioni precise. Il Pretore deve seguire i criteri o di questa legge ed allora devono essere indicati qui, oppure di un'altra legge, e non può essere che quella del Codice civile.

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): La sfera della incapacità che escluderebbe uno dall'assunzione, nella legge tirolese del maso chiuso del 1900 è più vasta che non quella prevista dal Codice civile.

PRESIDENTE: E' presentato un emendamento qui!

KAPFINGER (S.V.P.): Die erfolgte Aufzeigung von verschiedenen Härtefällen bei Hofübernahmen von seiten des Herrn Landeshauptmannes lässt mir einen Zweifel kommen über die Klarheit

der Formulierung der letzten drei Zeilen des ersten Absatzes des Art. 32: « *a condurre personalmente il maso, risiedendo abitualmente sullo stesso* ». Was bedeutet das? Dieser Älteste, der Anerbe, der nach zwanzigjähriger Abwesenheit vom Hofe zurückkommt, um sein Anerbe anzutreten, kann er den Hof übernehmen, wenn er ad hoc auf dem Hofe bleibt, oder ist dieses « *risiedendo abitualmente* » exklusiv? Das ist eine sehr verfängliche Frage. Ich glaube, dass wir das gründlich klären müssen. Versteht sich dieses « *risiedendo abitualmente* » von dem Augenblick an, wo er das Anerbe antreten will, oder bezieht es sich bereits auf die Zeit vorher? Ich glaube, dass dies sehr wesentlich ist.

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Die Intervention des Herrn Dr. Kapfinger würde wesentlich klärend wirken, wenn ein Abänderungsantrag auf Vergangenheit eingebracht würde; wenn das « *risiedendo* » auf « *abbia risieduto* » abgeändert würde. Dann ist die Sache klarer.

KAPFINGER (S.V.P.): Für die Formulierung des Textes wird natürlich keine Schwierigkeit bestehen, aber sind wir einverstanden, diesen kleinen Abänderungsantrag in diesem Sinne zu machen? Seit Inkrafttreten des Gesetzes war es so, dass der Anerbe nach dieser langen Abwesenheit hat kommen können, um den Hof zu übernehmen. Wird es gerecht sein, wenn wir dies in Hinkunft ausschliessen?

BRUGGER (Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen - S.V.P.): Der Wert dieser Verpflichtung, wie sie hier formuliert ist, ist relativ. Der Wert dieser Verpflichtung, dass der Anerbe in Zukunft auf dem Hofe sein muss, ist relativ. Sobald er den Hof übernommen hat, ist es nicht mehr möglich, dem Übernehmer den Hof auf einfachem Wege zu nehmen, auch wenn er gewöhnlich nicht mehr auf dem Hofe wohnt. Wenn wir hingegen diese Verpflichtung in die Vergangenheit verlegen, dann hat sie einen Wert. Wenn sie nun für die Zukunft Geltung haben soll, ist sie eher platonischer Natur.

MITOLO (M.S.I.): Che importanza ha il requisito della residenza sul maso ai fini di stabilire se sono capaci e idonei o no?

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma di Mitolo e Rizzi: sostituire la dizione « *le persone incapaci a mente dell'art. 428 del Codice Civile* » con « *le persone mentalmente incapaci* ». Il resto rimane?

CONSIGLIERE: Il resto rimane.

PRESIDENTE: Rimane anche la dizione: « *le quali per altri motivi non siano idonee o qualificate* ». Vi siete chiariti?

ARBANASICH (P.S.I.): Intanto c'è la proposta formale da parte dell'Assessore Rizzi che aveva proposto di dire dopo « *incapacità* » « *o quelle che per altri motivi non siano idonee* ». Questo sarebbe di carattere formale; poi era sembrato che si volesse, anziché dire « *risiedendo abitualmente sullo stesso* », dire « *purché risiedano* » o « *abbiano risieduto* » abitualmente sullo stesso. Io che avevo partecipato alla stesura di questa formulazione in Commissione, tuttavia sarei favorevole per questa ultima parte, a dire « *purché abbiano risieduto abitualmente sullo stesso* », perché la portata, in questo caso, sarebbe notevolmente superiore. Quindi posso prendere l'iniziativa dell'emendamento o posso aderire a chi la prendesse.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma di Brugger, Plaikner e Arbanasich: « *Sono normalmente escluse dal diritto all'assunzione del maso per successione legittima le persone mentalmente incapaci o quelle che per altri motivi non siano idonee o qualificate a condurre personalmente il maso o non abbiano risieduto abitualmente sullo stesso* ». Pongo in votazione questo emendamento che sostituisce il primo comma: approvato con due astensioni. Pongo in votazione l'art. 32: approvato all'unanimità.

L'altro emendamento è stato ritirato dal consigliere Mitolo.

Art. 33: approvato all'unanimità.

Art. 34: approvato all'unanimità.

Art. 35.

MITOLO (M.S.I.): Vuole spiegare perché le disposizioni della legge sui masi chiusi sono di diritto pubblico?

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Lo diciamo noi!

MITOLO (M.S.I.): Lo dice anche la legge austriaca?

BRUGGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Non lo dice espressamente nei termini, ma le disposizioni sono più che altro di diritto pubblico a scapito dei diritti privati.

MITOLO (M.S.I.): Quali sono i diritti che si

riferiscono ai masi chiusi o parti di essi anteriori alla sua costituzione!?

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Si pensa a questa situazione, per esempio: vengono esibiti dei contratti di divisione di masi chiusi con data antecedente all'entrata in vigore della legge sui masi chiusi. Se la registrazione non dimostra una data precedente, questo atto non è dichiarato efficace per il fatto che degli atti del genere si potrebbero falsificare e con ciò indirettamente rendere inefficace la legge sui masi chiusi.

**MITOLO** (M.S.I.): Però nei confronti dei contraenti sono efficaci. Secondo me non è legale questa proposizione, perché un atto non è efficace nei confronti di terzi se non ha data certa, ma non nei confronti di eventuali contraenti. Con questa formulazione voi rendete inefficace un atto che sia stato sottoscritto da due o più contraenti. Faccio questo esempio, ammettiamo che prima della ricostituzione di un maso chiuso gli eventuali coeredi, comproprietari e coeredi abbiano preso un determinato accordo e l'abbiano preso senza registrare questo atto. Che efficacia ha questo atto dal momento in cui dovesse essere ricostituito il maso chiuso? Secondo me dovrebbe essere sempre vincolante per le parti. Con questa disposizione invece voi annullate l'efficacia e questo è contro il sistema del nostro diritto, che vuole che gli atti di data non certa non siano efficaci solo relativamente a terzi, ma non di fronte ai contraenti. Secondo me questa norma è incostituzionale.

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Allora si dovrebbe trovare una formulazione per impedire che vengano esibiti degli atti con data non certa perché non registrati, i quali hanno per oggetto lo scioglimento di un maso chiuso nel senso che i coeredi in una data fittizia, per esempio nel 1953, concordarono sulla suddivisione in determinati appezzamenti del maso.

**MITOLO** (M.S.I.): Lo possono fare, perché non lo potrebbero fare?

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Non lo possono fare, perché non hanno una data certa questi contratti.

**MITOLO** (M.S.I.): Ma anche se l'hanno deciso prima, che cosa vuol dire! Mi pare che lo possano fare!

**NICOLUSSI-LECK** (S.V.P.): Ma se il maso è dichiarato chiuso, la decisione è presa!

**MITOLO** (M.S.I.): Ma se viene dichiarato chiuso dopo che è stato fatto questo accordo? Dovevano impugnare quella decisione, se non sapevano questo!

**NICOLUSSI-LECK** (S.V.P.): Se non impugnano la chiusura del maso, è libero da tutti i contratti verso terzi!

**PRESIDENTE**: Nessun emendamento; pongo in votazione l'articolo: approvato con un contrario e un astenuto.

Art. 36: approvato all'unanimità.

Art. 37: approvato a maggioranza con un astenuto.

Art. 38: approvato all'unanimità.

L'art. 22 è in sospenso; avete deciso per il 22?

**BRUGGER** (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Votiamolo così; lo lasciamo così.

**MITOLO** (M.S.I.): Io propongo lo stralcio del primo e del terzo comma, faccio un emendamento.

**PRESIDENTE**: Il terzo comma si stralcia?

**MITOLO** (M.S.I.): Ma anche il primo; perché dobbiamo dire noi che è un procedimento contenzioso?

**ARBANASICH** (P.S.I.): Se lo è, lo è, se non lo è non lo è!

**PRESIDENTE**: Si ritorna sull'art. 22; viene presentato un emendamento a firma Brugger, Nicolussi e Schatz con il quale viene stralciato il terzo comma. Chi è d'accordo con l'emendamento? E' approvato all'unanimità.

C'è anche un emendamento a firma di Mitolo e Arbanasich che propone lo stralcio del primo comma, perché il terzo è già stato stralciato; lo pongo in votazione: è respinto a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 22: approvato con un astenuto.

**MITOLO** (M.S.I.): Dichiaro che mi astengo per le riserve fatte sulle questioni di carattere procedurale.

**PRESIDENTE**: Votiamo la legge.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

**PRESIDENTE**: Esito della votazione: 20 votanti, 17 sì, 3 schede bianche! La legge è approvata. La seduta è tolta.

**ORE 19 UHR**